

N  
340

CARMELO E. TAVILLA

**LA CONTROVERSIA DEL 1630 SULLO *STUDIUM*:  
POLITICA E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
A MESSINA TRA CINQUE E SEICENTO**

*Estratto da*

ARCHIVIO STORICO MESSINESE

- 59 -

MESSINA 1991

Cordialmente  
e. T.

CARMELO E. TAVILLA

LA CONTROVERSIA DEL 1630 SULLO *STUDIUM*:  
POLITICA E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
A MESSINA TRA CINQUE E SEICENTO

*dedicato al Prof. Domenico Maffei*

SOMMARIO: 1. Lo stratigoto e la sua curia - 2. Il controprivilegio - 3. Composizione, competenze, prerogative della curia - 4. I rapporti con il governo centrale - 5. Conflitti di giurisdizione - 6. Un caso esemplare: la controversia del 1630 sullo Studio - 7. Gruppi dirigenti e giuristi

*1. Lo stratigoto e la sua curia*

È solo tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo che si va determinando in maniera netta e definita la fisionomia della curia stratigoziale, sviluppata in virtù di un lungo ed elaborato processo di stratificazione delle attribuzioni e delle funzioni. È una fisionomia che si lega indissolubilmente a quella dello stratigoto, l'ufficiale di nomina regia di stanza a Messina, con competenze di natura essenzialmente giudiziaria e di ordine pubblico esercitate nella città e nell'ampio distretto<sup>1</sup>.

Tali competenze erano state per la prima volta precisate nel

---

<sup>1</sup>Un quadro delle competenze stratigoziali, anche se di parte, in quanto proveniente da alcuni esponenti del ceto giuridico della Messina tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, è offerto da V. FERRAROTTO, *Della preminenza*

falso privilegio di Ruggero II del 1129<sup>2</sup>, in cui, tra l'altro, si attribuiva allo stratigoto ed alla sua corte la competenza esclusiva su tutte le controversie tra cittadini messinesi, «tam intra se quam ab aliis convenient et convenientur, incusent et incusentur, tam de civilibus quam de criminalibus, magnis et parvis, publicis et privatis». Prendeva pertanto consistenza quel *privilegium foris* che assicurava una sorta di giurisdizione riservata ai cittadini messinesi ed a quelli del relativo distretto. Per quest'ultimo, in particolare, si pretese l'estensione da Lentini a Patti e a tale ambito si intese ampliare la competenza territoriale dello stratigoto e del suo organo collegiale, i quali avrebbero dovuto esercitare la giurisdizione anche nei confronti dei feudatari e degli ecclesiastici<sup>4</sup>.

del *Stradigò della Nob. Città di Messina e sua Regia Corte*, Venezia 1591, e da A. AMICO, *Breve noticia del gobierno del Estraticò y Regia Curia Estraticocial de la muy nobile y fidelissima ciudad de Messina en el Reyno di Sicilia*, in "Documenti per servire alla storia di Sicilia", I, s. IV, a c. di R. Starrabba, Palermo 1903. Sulla storiografia messinese e siciliana di quest'epoca in relazione a tale tema, v. M.T. NAPOLI, *Ministero, feudalità, potere sovrano in Sicilia nel sec. XVII: la corte stratigoziale di Messina*, Roma 1981, pp. 10 ss. Per la composizione della curia, v. *infra*, § 3.

<sup>2</sup> *Capitoli e privilegi di Messina*, a c. di C. Giardina, Palermo 1937, pp. 6 ss.; *Rogerii II. regis diplomata latina* ed. C. Brühl, in *Codex diplomaticus Regni Siciliae*, series prima, II.1, Köln-Wien 1987, pp. 29 ss. Tale falsificazione viene fatta risalire al 1282 da F. MARTINO, *Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi*, in "Archivio Storico Messinese", s. III., XLVIII (1991), pp. 19 ss., dove, tra l'altro, viene affrontato il problema dei rapporti del falso privilegio ruggeriano con quello, giudicato autentico, di Arrigo VI del 1194. Sulla magistratura stratigoziale tra i secc. XII e XIII, si rinvia a C.A. GARUFI, *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo*, in "Archivio Storico Messinese", V (1904), pp. 1 ss.

<sup>3</sup> Oltre che nel falso privilegio ruggeriano, il *privilegium fori* viene riaffermato nel privilegio apocrifo di Manfredi del 1263 (*Capitoli e privilegi cit.*, pp. 39-41), da re Giacomo nel 1283 (ivi, pp. 63-64), da Martino il Vecchio nel 1410 (ivi, p. 174), da Alfonso d'Aragona nel 1421 (ivi, pp. 192-193), da Giovanni nel 1465 (ivi, pp. 350-351), da Ferdinando nel 1507 (ivi, pp. 396-397), da Carlo e Giovanna nel 1517 (ivi, p. 437).

<sup>4</sup> I termini della questione relativa all'ampiezza del distretto verranno

La prima conferma autentica della giurisdizione della corte stratigoziale risale al privilegio di Federico II d'Aragona dell'1 ottobre 1302, confermato da Martino e Maria nel 1396, con cui il mero e misto imperio viene concesso per tutto il distretto che, questa volta, risulta più realisticamente limitato al territorio compreso tra Tindari ed il fiume Alcantara, sino a Randazzo<sup>5</sup>.

Già con Giovanni d'Aragona, comunque, su espresse ed insistite richieste dell'*élite* urbana, il tribunale messinese inizia ad assumere un ruolo decisamente autonomo e, per certi aspetti, preponderante rispetto alle funzioni esercitate in nome del sovrano dallo stratigoto. Tra le grazie accordate nel 1465 vi è non soltanto quella della conferma del *privilegium fori* per le cause di prima istanza di competenza del collegio cittadino, ma sono previsti anche precisi limiti ai poteri dello stratigoto, in particolare riguardo alla sua facoltà di operare scarcerazioni nei confronti di soggetti condannati alla pena capitale dalla corte stessa<sup>6</sup>.

Ulteriori limiti vennero prescritti da re Ferdinando nel 1500, 1507 e nel 1512<sup>7</sup>. Lo stratigoto, tra l'altro, avrebbe potuto procedere d'ufficio («senza accusatione e legitimo accusatore») solo nei casi di eretica pravità e di reati che comportassero la pena di morte o l'amputazione di membra, e sempre nel pieno rispetto dei privilegi cittadini<sup>8</sup>. Inoltre, lo stratigoto avrebbe potuto agire con i pieni

ripresi da Federico II d'Aragona nel 1302 (*Capitoli e privilegi cit.*, pp. 92-94), da Martino e Maria nel 1396 (ivi, pp. 149-151) e da Martino il Vecchio nel 1410 (ivi, p. 175).

<sup>5</sup> *Capitoli e privilegi cit.*, pp. 92-94 e 149-151. Si veda anche il privilegio di Martino del 16 maggio 1399 (ivi, pp. 153 ss.).

<sup>6</sup> *Capitoli e privilegi cit.*, pp. 349-351.

<sup>7</sup> *Capitoli e privilegi cit.*, pp. 383-385, 395 e 403-409.

<sup>8</sup> Privilegio del 26 marzo 1507, in *Capitoli e privilegi cit.*, p. 395.

poteri corrispondenti a quelli di capitano d'arme in tempo di pace limitatamente ai casi espressamente previsti: omicidio, giustizia privata, resistenza a pubblici poteri, turbamento dell'ordine pubblico, violenze commesse nelle ore notturne<sup>9</sup>. Si trattava, in effetti, dei delitti che proprio in quegli anni erano particolarmente frequenti a causa della lotta ingaggiata dalle famiglie più potenti per il predominio politico in città. Non per nulla, nelle medesime richieste rivolte a re Ferdinando dal ceto dirigente attraverso il suo organo rappresentativo – la giurazia o, come si chiamerà proprio dagli albori del sec. XVII, il senato –, vi è anche quella del termine perentorio di un anno per la carica di stratigoto, cosa che il sovrano accorda solo in termini assai elastici, non escludendo la possibilità del prolungamento sino a un biennio<sup>10</sup>.

Sul finire del sec. XV e all'inizio del successivo assume evidente rilievo il tentativo da parte della giurazia messinese di arginare le attribuzioni dello stratigoto, il quale, per parte sua, veniva investito dall'autorità centrale di un delicato, e spesso contraddittorio, compito di controllo del gruppo dirigente cittadino, soprattutto di quella partedi esso più difficilmente riconducibile entro le trame di governo ordite dalla monarchia spagnola<sup>11</sup>. In questa luce va letta tutta una serie di disposizioni in tal senso: il provvedimento viceregio del 3 settembre 1499 con cui si stabilisce che «Straticotus in exercitio sui officij debet observare privilegia Civitatis, statuta et consuetudines et

<sup>9</sup> Privilegio del 30 luglio 1512, in *Capitoli e privilegi* cit., p. 404.

<sup>10</sup> *Capitoli e privilegi* cit., p. 406.

<sup>11</sup> Sul clima di questi anni ci permettiamo di rinviare C.E. TAVILLA, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed età moderna, I, Giurati, senatori, eletti: strutture giuridiche e gestione del potere dagli Aragonesi ai Borboni*, Messina 1983, pp. 33 ss. e bibl. ivi cit.

procedere iuris et rithus ordine servato»<sup>12</sup>; la proposta avanzata nel 1513 nel consiglio cittadino di corrispondere a spese pubbliche il salario dell'ufficiale regio, che proveniva dagli inquisiti o dalle parti sottoposte a giudizio<sup>13</sup>, cosa che trova riscontro in un provvedimento sovrano del 1528 che vieta allo stratigoto ogni possibilità di commutare le pene corporali in ammende<sup>14</sup>; ancora, la lettera viceregia del 1515 «fatta al Stradigò con la quale lo riprende e le dice che è mente del Sovrano, di cui ordine le dice di non toccare li Messinesi nell'articolo più di loro riguardato con gelosia, che è l'osservanza delli privilegij, volendo il Re che a favore della Città puntualmente si osservino, e regolandosi diversamente si darebbero dal Governo quej ripari opportuni»<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> *Giuliana di scritture dal sec. XV al XVIII dell'Archivio Senatorio di Messina compilata da D. Rainero Bellone trascritta e continuata sino al 1803 da D. Salesio Mannamo R. Mastro Notaro del Senato per suo uso personale*, in TAVILLA, *Per la storia* cit., II, reg. n° 1322. Pochi giorni dopo, il 15 dicembre dello stesso 1499, si registra un «consiglio dietro la tortura data d'ordine del Stradicò a tre individuj indiziati di furto *ex abrupto* perché tendente contro la forma delli privilegij della Città» (*Giuliana* cit., reg. n° 2082).

<sup>13</sup> *Giuliana* cit., reg. n° 1315: «Consiglio nel quale si trattò l'affare di commutare li lucri delle splete pene si esigevano dal Straticò in un salario corrispondente da sodisfarsi sopra il patrimonio pubblico e le dette splete pene assegnarle al sudetto patrimonio, e questo per esentare la Città e distretto delle composizioni ed estorsioni e così accertarsi meglio la giustizia, nel quale consiglio si trattò lungamente la materia anche per li capitoli ed istruzioni, con l'intelligenza della Real Corte per tale causa». Sul significato 'politico' di tale proposta, v. TAVILLA, *Giurati* cit., p. 36. Il problema appare tutt'altro che risolto un secolo dopo, quando, in data 28 novembre 1613, fu riunito il consiglio «toccante l'assegno di scudi 500 al mese castigliani a favore dello Stradicò, avendo la Corte offerto al Senato in compenso tutti li dritti ed emolumenti toccanti al Stradicò di confiscazioni e di spletepe, e fu conchiuso di consultarsi per non farsi innovazione alcuna» (*Giuliana* cit., reg. n° 250).

<sup>14</sup> C.D. GALLO, *Gli annali della città di Messina*, II, Messina 1879<sup>2</sup> (rist. an. Bologna 1980, I), p. 190. V. anche TAVILLA, *Giurati* cit., p. 43.

<sup>15</sup> *Giuliana* cit., reg. n° 1373.

La corte stratigoziale, frattanto, veniva delineandosi come magistratura collegiale di sempre maggiore rilievo. Il privilegio di Filippo II del 3 agosto 1559 attribuisce alla competenza esclusiva del tribunale messinese le cause feudali di prima istanza sollevate nel distretto, sottraendole alla Magna Regia Curia<sup>16</sup>. Altri provvedimenti, questa volta emanati dal viceré, come le ordinazioni di Juan de Vega del 1553 e le prammatiche di Marco Antonio Colonna del 1578, contribuiscono a dare una più netta fisionomia alla corte e, soprattutto, a circoscriverne le competenze nella sfera meramente giudiziaria<sup>17</sup>.

## 2. Il controprivilegio

In effetti, tali competenze erano andate viepiù assumendo connotazioni decisamente politiche. La svolta è rappresentata dal privilegio accordato da Filippo II il 21 ottobre 1591 in cambio del donativo offerto dalla città di 500.000 scudi<sup>18</sup>, con cui Messina ottiene una delle ultime 'vittorie' nei confronti degli altri centri siciliani, prima di imboccare la strada di una crisi che, oltre ad essere economica, si delinea ben presto come un inarrestabile processo di isolamento politico, nella regione e nei rapporti con l'autorità centrale<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> *Capitoli e privilegi* cit., pp. 454-456.

<sup>17</sup> Questi ed altri provvedimenti sono raccolti nella copia settecentesca di un 'libro rosso' della corte stratigoziale risalente al secolo precedente, conservato presso il Gabinetto di Lettura di Messina, V.F. 35 (cfr. NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 43-44 e nt. 10). In particolare sul governo del de Vega, «caratterizzato da una rigorosa tutela della giustizia come ordine e moralità», v. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983, pp. 61 ss.

<sup>18</sup> GALLO, *Gli annali* cit., pp. 122 ss.

<sup>19</sup> TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 63-4.

Tra le concessioni contenute nel privilegio del 1591 uno dei punti forti riguarda proprio la corte stratigoziale e la procedura, di sua esclusiva competenza, di controprivilegio. Si tratta di un procedimento – già anticipato nel falso privilegio ruggariano del 1192<sup>20</sup> e successivamente regolato da numerosi capitoli approvati tra il 1410 ed il 1460 da Martino il Vecchio, da Alfonso e da Giovanni<sup>21</sup> – con cui il tribunale vagliava la compatibilità con i privilegi cittadini di qualsiasi provvedimento o atto rivolto a Messina o ai suoi organi, procedimento che poteva concludersi, ed in effetti spesso si concludeva, con una dichiarazione di violazione delle immunità cittadine (*sunt contra realia et imperialia privilegia*).

Nel 1527, inoltre, Carlo V aveva attribuito alla giurazia una sorta di potere esecutivo in relazione alle sentenze emesse dalla corte, surrogandosi ad essa per le relative *reductiones in pristinum* qualora lo stratigoto o la sua curia non vi avessero provveduto entro ventiquattr'ore<sup>22</sup>.

Vi è da aggiungere che la dichiarazione di non conformità con i privilegi cittadini da parte della corte stratigoziale, secondo un capitolo di re Giovanni del 10 novembre 1460<sup>23</sup>, successivamente confermato da Filippo III nel

<sup>20</sup> *Capitoli e privilegi* cit., p. 10: «Quodque nunquam fiat ordinatio, mandatum, vel scriptura que sit contra jus et statuta, constitutiones, mores, consuetudines, et privilegia dicte Civitatis; et si fieri contingat, nulli executioni mandetur, donec fuerit per iustitiam moderatum». Cfr. anche il falso privilegio di re Manfredi del 4 luglio 1262: «... quod esset contra ius privilegia et consuetudines aut constitutiones dicte civitatis, illud non exequamini nec exequatur, nisi fuerit per iustitiam regulatum».

<sup>21</sup> Privilegio di Martino il Vecchio risalente al 1410 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 182), di Alfonso del 1421 (ivi, p. 193), 1422 (ivi, pp. 199-200), 1432 (ivi, pp. 207-208), 1434 (ivi, p. 214), 1435 (ivi, p. 223), 1443 (ivi, pp. 269-270), 1445 (ivi, pp. 271-273) e di Giovanni del 1460 (ivi, p. 337).

<sup>22</sup> *Capitoli e privilegi* cit., p. 446. V. anche TAVILLA, *Giurati* cit., p. 43.

<sup>23</sup> *Capitoli e privilegi* cit., p. 337.

1616<sup>24</sup>, avrebbe dovuto essere emanata entro il perentorio termine di otto giorni dalla comunicazione del provvedimento o dell'atto allegato in giudizio.

Il meccanismo relativo alla procedura di controprivilegio trovava con la concessione sovrana del 1591 una precisa e, per certi versi, innovativa regolamentazione. In essa era espressamente richiamato un capitolo di Alfonso d'Aragona del 1432<sup>25</sup>, in cui si prevedeva l'obbligo per i giudici stratigoziali di trasmettere entro un mese il verbale della sentenza interlocutoria di controprivilegio – detta 'eulogio' – al sovrano, il quale aveva a sua volta quattro mesi di tempo per fornire una decisione in merito. Si trattava comunque di un termine che per la Corona non avrebbe comportato gravi conseguenze. Anzi, il silenzio sovrano avrebbe dovuto essere interpretato come volontà di confermare il provvedimento o l'atto contestato, dando luogo, pertanto, alla sua esecuzione.

Nella nuova concessione il capitolo di Alfonso veniva da una parte confermato nei suoi termini più generali, dall'altro modificato proprio nei punti maggiormente qualificanti. Rimaneva fermo l'obbligo per la città e per i suoi organi di trasmettere al sovrano e al Supremo Consiglio d'Italia l'eulogio completo della dichiarazione di controprivilegio entro il termine, adesso assai più esteso, di otto mesi dalla data della sentenza stratigoziale<sup>26</sup>. Si veniva ad aggiungere poi un altro obbligo, che era quello di «portar fede» al

<sup>24</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 225-226.

<sup>25</sup> *Capitoli e privilegi cit.*, pp. 207-208.

<sup>26</sup> Sul Consiglio d'Italia, v. C. GIARDINA, *Il Supremo Consiglio d'Italia*, in "Atti della R. Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo", s. III, 19, 1 (1934), pp. 1 ss.; *Id.*, *Sul governo centrale spagnolo e sull'anno di fondazione del Supremo Consiglio d'Italia*, in "Archivio Storico Siciliano", s. II, 4-5 (1939), pp. 521 ss.; SCIUTI RUSSI, *Astrea cit.*, pp. 69 ss.

viceré dell'avvenuta trasmissione degli atti entro il medesimo termine di otto mesi. Il fatto innovativo consisteva in questo: se, precedentemente, la mancata risposta del sovrano valeva come implicita conferma dei provvedimenti contestati, ora tale silenzio forniva di definitiva efficacia la dichiarazione di controprivilegio e la relativa *reductio in pristinum*, producendo pertanto l'annullamento di «quella lettera, ordine, rescritto o altra cosa dichiarata per essi Giudici contra privilegia». Solo nel caso in cui fosse stato violato il termine perentorio di trasmissione degli otto mesi, il provvedimento contestato avrebbe trovato inderogabile esecuzione: un'eventualità che gli organi cittadini erano agevolmente in grado di evitare e che d'altro canto spiega i tentativi, talvolta posti in essere dai 'nemici' della città dello Stretto, di intercettare gli incartamenti durante i viaggi verso la capitale spagnola.

Un'ultima accessoria richiesta sullo stesso oggetto prevedeva la possibilità di creare un fondo particolare, da costituirsi sul «conto di censi» del patrimonio urbano nella misura di ottocento scudi l'anno, che il tesoriere avrebbe dovuto amministrare per tutte le spese relative alla trasmissione degli eulogi, compresa quella del mantenimento a Corte di un «agente» deputato ad illustrare al sovrano gli elementi di fatto e di diritto delle singole questioni.

### 3. *Composizione, competenze, prerogative della curia*

È stato giustamente notato che, in virtù dell'ampia facoltà di porre in essere il processo di controprivilegio, «la corte stratigoziale veniva ... ad assumere più incisivamente, a partire dal privilegio di Filippo II, un ruolo che andava oltre quello svolto in epoche precedenti e consistente nell'amministrazione della giustizia civile e criminale di prima istanza, un ruolo cioè fortemente condizionante

le strategie di governo e dunque prettamente politico»<sup>27</sup>.

In effetti, già da tempo, la curia messinese aveva assunto una struttura vieppiù complessa ed articolata e le sue competenze si erano andate definendo con caratteristiche del tutto peculiari, tali da distinguerla nettamente da tutte le altre curie giudicanti del territorio siciliano.

Il tribunale era composto, oltre che dallo stratigoto, da tre magistrati con durata annuale<sup>28</sup>, ai quali se ne affianca-

<sup>27</sup> NAPOLI, *Ministero cit.*, p. 27.

<sup>28</sup> Privilegio di Alfonso del 6 gennaio 1450 (*Capitoli e privilegi cit.*, p. 287). Questo privilegio prevedeva che «li Judici di la Curti Straticotiali dui siano forastieri et uno cittatino», cosa che in futuro venne disattesa, a favore di una composizione integralmente messinese del collegio. Una testimonianza del giurista palermitano Pietro Corsetto, reggente siciliano presso il Supremo Consiglio d'Italia, a Madrid, a partire dal 1620, illustra assai bene il grado di indipendenza raggiunto dalla curia giudicante messinese: la giustizia, scrive Corsetto, viene amministrata «por el estraticó y tres juezes, los quales estan a provisión del rey, y subordenados al virrey y a los mayores tribunales en grado de recurso y apelación; mas esto se modera, o per meyor dezir se quita, quando se les antoja con las alegaciones que ellos llaman de contraprivilegios, que es un juyzio que se haze en defensa de los dichos privilegios a instancia del síndico y iurados ante los juezes de la corte estraticocial, que son Meçineses y no pueden ser estrangeros, los quales proceden como delegados regios, y lo que detriminan se executa, que no lo puede impedir el virrey, ni los tribunales superiores, revocándose y desaciéndose sin alguna suspensión las cosas que por el mismo rey o virrey fueren mandadas, haviéndose declarado ser contra sus privilegios, y en hazer esto son tan inclinados y aficionados que no estiman trabajos ni peligros de perder haziendas o vidas, anteponiendo a todo la honra, la qual juzgan consistir en defender sus fueros y privilegios; y como este juyzio revoca y anula lo que del príncipe viene ordenado y mondado, pareze a la potestad tribunicia de los Romanos, y de los eforos de los Espartanos, que la una y la otra deshazia lo que por los cónsules, senados y reyes se determinava, y aunque las dichas sentencias y decretos de los juezes de Meçina están sugettos a lo que el rey por su Supremo Consejo de Italia determinare, todavía no se llega a tratarse desto, o se tarda tanto que nunca se veen los efectos desta superioridad, de quedándose siempre las cosas en el término que los Meçineses han querido» (*Instrucción para el príncipe Filiberto quando fue al virreynato de Sicilia* [Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10722, foll. 21r-22r], ed. V. SCIUTI RUSSI, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984, pp. 84-85). Sul Corsetto, la sua carriera e le sue opere, v. SCIUTI RUSSI, *Il governo cit.*, pp. XLV ss.

va un altro con funzioni di giudice dell'appellazione; era questo il giudice a cui potevano ricorrere in seconda istanza i cittadini messinesi al di fuori dei più gravi reati, previsti dal privilegio di Ferdinando II del 1512, per i quali invece occorreva appellarsi direttamente al viceré o alla Magna Regia Curia.

I giudici venivano proposti dal senato tra i *doctores in utroque iure* di nascita messinese, i quali, di regola, esercitavano l'avvocatura oppure provenivano dalle più alte cariche giudiziarie – tribunali del Concistoro, della Regia Gran Corte, del Real Patrimonio<sup>29</sup> – o vi erano successivamente destinati<sup>30</sup>; o ancora, a partire dalla fine del Cinquecento, svolgevano le funzioni di docenti presso lo Studio messinese. Sulla base delle terne proposte, il sovrano provvedeva alla loro elezione, dietro parere del Consiglio d'Italia.

La corte era presieduta, a turno settimanale, da uno dei tre giudici, che per questo assumeva il titolo di 'ebdomadario'. Va sottolineato che uno dei giudici, in qualità di 'luogotenente', avrebbe dovuto sostituire lo stratigoto in caso di sua assenza o di vacanza della carica, una prerogativa, questa, fermamente combattuta dai viceré ma che la città seppe difendere e far valere soprattutto nelle fasi più delicate del governo cittadino. La retribuzione dei giudici era determinata dalle somme che essi percepivano dalle parti in ragione del valore delle cause esaminate<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Su tali organi, cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma 1974, pp. 87, 99; 79 ss., e SCIUTI RUSSI, *Astrea cit.*, pp. 80 ss.

<sup>30</sup> Sul prestigio dei giuristi che ascendevano ai supremi gradini della carriera forense a Palermo, v. SCIUTI RUSSI, *Astrea cit.*, pp. 104 ss.

<sup>31</sup> Privilegio cit. di Alfonso del 1450 (*Capitoli e privilegi cit.*, p. 287). Sull'orario di lavoro dei giudici, v. il privilegio di re Giovanni del 15 novembre 1460 (*Capitoli e privilegi cit.*, p. 339).

Il tribunale era coadiuvato da numerosi funzionari che proprio tra i secoli XVI e XVII contribuirono a fornire a quella stratigoziale la fisionomia di una magistratura complessa, moderna per certi versi, antiquata per altri, comunque dotata di un apparato idoneo al vasto ventaglio delle funzioni svolte. Vanno ricordati in particolare il mastro notaro, coadiuvato da altri quattro notai di minore importanza, l'avvocato fiscale, il procuratore dei poveri, oltre che una folta schiera di addetti alla guardia, all'ordine pubblico, all'assistenza nella tortura. Le cariche più importanti erano venali, cioè distribuite in appalto, cioè conferite al maggiore offerente, in conformità con una prassi diffusa anche in altri rami della vita amministrativa cittadina<sup>32</sup>.

La competenza della corte stratigoziale, come si è già accennato, era quella ordinaria di mero e misto impero per tutte le cause civili, penali e feudali di prima istanza. I suoi componenti, inoltre, pur essendo già giudici regi, assumevano nei procedimenti di controprivilegio la specifica qualità di "regi delegati", vale a dire si ponevano come rappresentanti della suprema potestà giudicante sovrana.

Il principio della collegialità nell'emanazione della sentenza non era operante nelle cause civili di valore inferiore alle 40 onze, per le quali era sufficiente l'intervento di uno solo dei giudici. L'ambito territoriale si estendeva, come si è detto, alla città e al distretto. Ne restavano esclusi i centri di Castoreale, Rometta, S. Lucia e Milazzo, in quanto città demaniali. In essi la corte stratigoziale manteneva la com-

<sup>32</sup> TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 58-59. Vedi anche l'elenco delle *Attinenze al Senato di Messina*, ms. 4 del Fondo Nuovo della Biblioteca Universitaria Regionale di Messina, foll. 5r-9v (ed. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 128-132). Sulla venalità delle cariche in Sicilia, v. SCIUTI RUSSI, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (secc. XVII-XVIII)*, in "Rivista Storica Italiana", 88.2 (1976), pp. 342 ss., e ID., *Il governo* cit., pp. XXXVII-XL.

petenza criminale per la cause che comportassero una pena detentiva o altra più grave. Per i reati minori la giustizia era affidata alle locali corti capitaneali; in questo caso, il tribunale messinese assumeva le funzioni di organo giudicante di secondo grado.

Altre funzioni di non secondaria importanza erano collegate con le frequenti 'visite' che i giudici, insieme con la stratigoto, erano tenuti ad effettuare nel territorio distrettuale, al fine di reprimere eventuali violazioni della giurisdizione stratigoziale compiute da parte dei magistrati capitaneali e soprattutto quelle, tutt'altro che infrequenti, attuate dai feudatari residenti nel distretto e dalle autorità ecclesiastiche – arcivescovo, gesuiti, ordine di Malta – su alcuni centri dipendenti. I giudici dovevano poi effettuare ispezioni nelle carceri ed assistere agli interrogatori effettuati con l'uso della tortura<sup>33</sup>.

Va ricordato inoltre che gran parte delle funzioni dello stratigoto venivano esercitate in collaborazione con i suoi giudici, se non in quei limitati casi, già segnalati, in cui l'ufficiale regio era abilitato a procedere *ex abrupto et dispensativo modo*.

La prerogativa di maggiore importanza, comunque, restava quella relativa al controprivilegio. Nel sec. XVII, la valenza fortemente politica di tale procedura consisteva nella circostanza che qualsiasi atto proveniente dall'autorità centrale, prima di essere applicato, doveva essere indirizzato allo stratigoto, o alla sua curia, oppure ai senatori, e, pertanto, poteva essere respinto dalla città, attuandosi in tal modo una sorta di meccanismo automatico che impediva, di fatto, qualsiasi rapporto di subordinazione

<sup>33</sup> Privilegio di re Giovanni del 15 novembre 1460 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 338).



diretto della città alla monarchia<sup>34</sup>. Si consideri poi che la procedura di controprivilegio veniva attivata dallo stesso senato – vale a dire dallo stesso organo che giocava un ruolo determinante nella scelta dei giudici – attraverso il proprio procuratore generale, il sindaco, e che il collegio cittadino utilizzava la facoltà di dichiarare ‘sospetti’ e ‘odiosi’ i giudici, quali violatori della legalità municipale<sup>35</sup>, per costringerli, in caso di esitazione, a compiere il loro dovere di regi delegati. Era sempre il senato poi, come si è già segnalato, ad esercitare, sin dal 1527, una peculiare funzione di esecuzione delle *reductiones in pristinum* concesse alla sentenza della corte.

Inoltre, a partire dalla seconda metà del sec. XVI, la dichiarazione di violazione dei privilegi veniva emessa, di regola, in seguito a convocazione del collegio dei giuristi dello Studio. È un aspetto su cui torneremo ancora. Qui basti dire che tale convocazione rappresenta per un verso il tentativo di dare una credibilità ‘scientifica’ di carattere, per così dire, oggettivo alle decisioni adottate, dall’altro testimonia una volta di più i profondissimi legami intercorrenti tra il ceto ‘politico’ e quello ‘giuridico’. Non per nulla in certi casi il procedimento poteva essere promosso dietro iniziativa degli stessi giudici, senza che vi fosse sta-

<sup>34</sup> Era un'estensione del capitolo di Alfonso del 22 giugno 1443 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 269): «Item che nullu rescriptu in materia iustitie contra la Universitati suoi Cittadini e districtuali si digia ad altrui indrizzari exceptu allu Regiu Stratico Judici et Jurati oy altri Officiali di quista Cittati et si secus nulli mandetur exequutioni et si de facto fuerit mandatum possit ad pristinum impune reduci et revocari per Straticotum Judices et Juratos eiusdem Civitatis».

<sup>35</sup> Privilegio di Alfonso d'Aragona del 1440, che richiama quanto già disposto dal falso privilegio di Ruggero del 1129 (*Capitoli e privilegi* cit., pp. 244-247). Si veda anche il privilegio di Carlo e Giovanna del 25 febbraio 1517 (*Capitoli e privilegi* cit., pp. 437-438).

ta apposita richiesta da parte dei senatori, a dimostrare ulteriormente la comunanza di interessi e di obiettivi tra ordine senatorio e magistratura stratigoziale<sup>36</sup>.

I giudici, infine, al termine del loro mandato, venivano sottoposti al giudizio di un sindacatore di nomina vice-regia<sup>37</sup>, ma erano, comunque, tutelati da particolari garanzie. Tra l'altro, il reato compiuto da uno dei giudici non dava luogo all'immediata sospensione dall'ufficio, ma doveva formare oggetto di un apposito accertamento da effettuarsi solo al momento del sindacato conclusivo. Le garanzie erano ancora più solide se esse riguardavano i magistrati nella loro veste di giudici nelle cause di controprivilegio; era infatti esclusa – almeno in linea di principio, visti i ripetuti interventi vicereali in tal senso – ogni eventualità di punizione o di sospensione o di allontanamento qualora tali provvedimenti fossero intervenuti quale conseguenza degli esiti di un processo di controprivilegio<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> L'autonoma iniziativa dei giudici è documentata dal regesto degli atti di controprivilegio curato da Luca Ramirez nel sec. XVII e conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo con la segnatura Qq.G.45. Cfr. NAPOLI, *Magistero* cit., p. 53 e nt. 26.

<sup>37</sup> Nelle richieste avanzate a Carlo e Giovanna nel 1517, la città tenta di sostituire il sindacatore governativo con un «Dottore Cittadino della detta Città di dotrina, e coscienza», cosa che i sovrani preferiscono non concedere (*Capitoli e privilegi* cit., p. 434). Sugli abusi compiuti dalle magistrature minori e repressi dai 'visitatori' regi, v. SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit. pp. 199 ss.

<sup>38</sup> Richiesta avanzata ai sovrani Carlo e Giovanna nel 1517 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 439): «Item, perché accade più volte venire lettere di superiori maxime del Spettabile Viceré, e Regia Gran Corte li quali allegati contra Privilegii della Città sono tandem declarati per lo Collegio di Dottori contra Privilegia Civitatis, nel qual collegio intervenino a votare li Magnifici Giudici Straticotiali, li quali finito eorum officio venendo ad essere sindacati della declaratione preditta, la quale hanno fatto cum consilio collegii predicti, et non ipsi soli ad eorum scientia tantum di che essi Giudici venino ad impedire, e dubitare d'intervenire a simili declaratione in grave jattura

#### 4. I rapporti con il governo centrale

Il quadro fin qui per sommi capi delineato può essere utile per comprendere il ruolo di grandissimo prestigio ricoperto dalla corte stratigoziale, che, insieme al senato, si afferma protagonista di quell'aspro clima di rivendicazioni autonomistiche che caratterizza la vita politica messinese tra la fine del sec. XVI e gli inizi del sec. XVII. In tal senso, la corte dovrà necessariamente conquistarsi uno spazio di indipendenza nei confronti dello stratigoto, il quale, in quest'epoca, si vede sempre più isolato nell'arduo compito di garantire un collegamento istituzionale tra l'autorità centrale, soprattutto quella viceregia, e gli organi cittadini.

Al proposito, occorre rilevare come la politica spagnola si muova su diversi livelli di azione, non sempre coordinati tra loro. Da una parte, infatti, la Corona non esita a rifornire le bisognose casse erariali concedendo alle città siciliane più influenti, in primo luogo Messina e Palermo, amplissimi privilegi, spesso confliggenti tra loro, in cambio di ingenti donativi; il risultato è quello di incoraggiare le istanze autonomistiche di centri che, come la città dello Stretto, hanno fondato sulle esenzioni fiscali e sull'indipendenza amministrativa la loro posizione di preminenza nel contesto politico ed economico dell'isola. Dall'altra parte, il viceré è costretto ad operare su due fronti: quello regionale, caratterizzato da una delicata opera di mediazione tra esigenze locali spesso contrapposte, giocata a volte sul filo

---

e danno di essa Città, e suoi Cittadini, pertanto supplica la detta Città la sua Excelsa Maestà si digni provvedere e concedere alla detta Città, che li Magnifici Giudici di essa Città non possano essere sindacati delle declarationi, li quali faranno contra privilegia Civitatis collegialiter cum consilio doctorum ipsius Civitatis».

dell'aperta esasperazione dei conflitti; quello messinese, in cui gli interventi viceregi «sono preordinati per un verso al fine di frenare l'egemonia senatoria attraverso la contestazione di alcune sue prerogative o il sostegno all'autorità dello stratigoto, per l'altro, strettamente connesso con il primo, a penalizzare la libera condotta politica del senato attraverso una serie di controlli, sindacati, censure»<sup>39</sup>.

Il 1591 è l'anno in cui, come si sa, la monarchia spagnola non soltanto legittima l'alto ruolo politico svolto dalla corte stratigoziale, ma sanziona la funzione di primo piano assunta dalla città nel sistema di scambi isolano, concedendo al centro peloritano il monopolio nell'esportazione della seta prodotta nella fascia orientale dell'isola. Da questa data si intensificano, in una misura sino ad allora senza precedenti, gli interventi del tribunale messinese a sostegno della politica autonomistica perseguita dalla classe dirigente insediata nel senato.

L'anno successivo al privilegio di Filippo II, il viceré conte di Olivares, prima di partire da Messina, provvede ad emanare alcune disposizioni riguardanti il delicato settore della regia dogana, viste dalle autorità cittadine come lesive di quelle immunità ottenute, appena l'anno prima, dietro esborso di un ingente donativo. È uno dei numerosi momenti in cui si rivela più evidente la contraddizione della politica spagnola in questa frangia dell'isola. Il senato reagisce all'iniziativa del viceré convocando il consiglio e sollevando eccezione di controprivilegio presso la corte stratigoziale. Il lavoro del tribunale però viene interrotto da una sollevazione popolare, nella quale sembra avere svolto un ruolo tutt'altro che pacificatore lo stratigoto marchese di Gerace<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> TAVILLA, *Giurati cit.*, p. 67.

<sup>40</sup> L'episodio è descritto in GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 74-75.

I poteri della corte stratigoziale devono aver subito proprio in quel periodo aspre contestazioni, se, qualche anno dopo, nel 1598, il sovrano deve emettere un dispaccio in cui viene confermata la procedura di *reductio in pristinum* connessa alla dichiarazione di controprivilegio. Nello stesso dispaccio si precisa, assai significativamente, che al Supremo Consiglio d'Italia spetta l'esclusiva competenza relativa alle questioni riguardanti la violazione dei privilegi messinesi, escludendo che altri apparati della Monarchia possano avanzare qualche forma di ingerenza, eventualità assai temuta dai messinesi<sup>41</sup>.

Nello stesso anno, si registra un altro conflitto tra viceré e senato. Il duca di Maqueda pone il conte di Regalbuto nella carica di stratigoto, ma il collegio cittadino si oppone, eccependo l'esclusiva competenza del sovrano nell'elezione dell'ufficiale regio ed allegando la cattiva reputazione goduta dal fratello del conte. A tal fine viene attivata la corte stratigoziale, che dopo aver riunito il collegio dei *doctores* dello Studio, emette sentenza contraria al provvedimento vicereale, sentenza che verrà tempestivamente inviata a Madrid<sup>42</sup>.

Tre anni dopo, la contesa con il viceré raggiunge toni decisamente aspri. Uno dei mezzi in mano all'autorità centrale per opporsi all'operato dei giudici stratigoziali è quello di intervenire in sede di sindacato al termine della loro carica. Ed in effetti, il funzionario deputato all'uopo dal viceré, Antonio di Bologna, procede all'arresto di alcuni esponenti del ceto giuridico messinese, tra cui Santoro Crisafulli e Gaspare Pagliarino, che in quegli anni si erano

<sup>41</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 90-91. V. anche le considerazioni conclusive del brano di Pietro Corsetto riportato *supra*, nt. 28.

<sup>42</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 136-7.

segnalati come i giudici più attivi nella tutela delle 'libertà' municipali. La tempestiva supplica rivolta al sovrano produce, oltre che l'immediata scarcerazione, l'emissione di un decreto regio che vieta al viceré ogni forma di sanzione nei confronti dei giudici in qualità di regi delegati<sup>43</sup>.

Sono gli anni in cui la corte stratigoziale assume in maniera sempre più evidente i connotati di organo municipale, investito sì di funzioni giudiziarie il cui espletamento comporta l'applicazione anche di una normativa regia, ma soprattutto teso alla realizzazione degli obiettivi politici propri del ceto senatorio attraverso la tutela delle posizioni di autonomia economica ed amministrativa fino ad allora conseguite e mediante la ricerca di nuovi spazi di indipendenza rispetto al potere centrale. Appare signifi-

<sup>43</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 141. A questo e ad altri fatti analoghi sembra riferirsi Pietro Corsetto quando descrive le pressioni che i giudici stratigoziali subiscono dall'autorità vicereale da un lato e dal senato cittadino dall'altro: «Pero los virreyes suelen a vezes procurar remedios en esto, de los quales referiré uno, y es que, quando se declaran por los juezes los contraprivilegios, los virreyes los llaman a Palermo, maltratándolos y encarcerándolos y aun privándolos de sus ofiçios, todo porque escarmienten viendo los trabajos y peligros en que se ponen por hazer las dichas declaraciones, y para adelante estén sobre sí en no hazerlas, cosa a mi parecer no muy iusta y, como la experiencia ha mostrado, de poco provecho, porque son tantos los estímulos contrarios del odio y deshonor que incurren de sus ciudadanos, y tantos los premios honrosos y alagos que del pueblo reciben, y tal el útil que sacan de hazer todo lo que pueden en defensa de sus privilegios, que todo lo atropellan, y non reparan en lo que se haze con ellos por el virrey, y también tienen privilegio el qual dispone se haya de pagar cierta cantidad a los que padezen trabajos en materia semejante, ultra que algunas vezes con negoçiaçiones suelen sacar mas de lo que gastan de su propria hazienda en estas ocassiones, quedándose con ganancia y honra y con el aplauso universal de toda la ciudad, sucediendo todo al revés a los que hazen lo contrario, porque además de tenerlos por descomedidos y alevosos a su patria, usando de otro privilegio los declaran como ello dizen por exosos, que quiere dezir odiosos, y los privan de todos los ofiçios, beneficios y honras de los demás ciudadanos» (*Instrucción* cit., foll. 22v-23r, ed. SCURTU RUSSI, *Il governo* cit., pp. 85-86).

cativo il completamento, avvenuto in quest'epoca, esattamente nel 1602, dei due edifici pubblici più rappresentativi del prestigio cittadino che si affacciavano entrambi in piazza Duomo: il palazzo del senato e quello della corte stratigoziale<sup>44</sup>.

Il senato, oltre a giocare un ruolo decisivo nella nomina dei giudici, li sottopone ad un pesante controllo obbligandoli, se del caso, ad uniformarsi alle linee di tendenza espresse dal ceto dirigente messinese. L'esercizio di tale controllo può dar luogo a vere e proprie sanzioni. Così accade nel 1603, in occasione di una pena capitale la cui esecuzione era stata decisa dallo stratigoto con il consenso di uno solo dei suoi giudici, Giovan Francesco Mancuso. Il senato non contesta il merito della decisione, ma eccipisce la violazione della legalità municipale per ciò che concerne la procedura seguita e ricorre alla corte stratigoziale. La conseguente dichiarazione di controprivilegio precede un'autentica messa al bando del giudice Mancuso, che viene deposto, privato della cittadinanza, bollato con quell'epiteto di 'esoso' con cui venivano colpiti tutti i personaggi pubblici invisi al senato e, infine, allontanato dalla città<sup>45</sup>.

I contrasti con lo stratigoto rappresentavano uno dei motivi più frequenti di intervento della corte messinese. Il senato tendeva a limitare il più possibile il raggio d'azione dell'unico magistrato regio in grado di svolgere in città e nel distretto un ruolo di reale antagonista rispetto al prepotere dei senatori. Questi, pertanto, cercavano di intervenire, nei modi loro consentiti e cioè proprio attraverso il ricorso ai giudici stratigoziali, nella fase di nomina

<sup>44</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 142.

<sup>45</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 148.

dello stratigoto. È quanto succede nel 1606, quando il senato ricorre al tribunale messinese contro l'elezione di Ottavio d'Aragona a stratigoto e, contemporaneamente, a luogotenente generale delle galee di Sicilia, eccependo l'incompatibilità delle due cariche a causa dell'obbligo di residenza a Messina che, evidentemente, non avrebbe potuto essere soddisfatto in modo adeguato. Il dibattito presso i giudici stratigoziali, trascinatosi a lungo, provoca la sospensione della nomina di don Ottavio. Il contrasto si sblocca solo l'anno appresso, dopo una consultazione con il viceré, che consente la regolare presa di possesso. Ma i motivi di insoddisfazione non terminarono allora, se i senatori intervennero ancora una volta presso la corte stratigoziale per promuovere la procedura di sindacato contro lo stesso don Ottavio, resosi colpevole di una condotta poco gradita al gruppo dirigente cittadino<sup>46</sup>.

È chiaro che gli spazi riservati allo stratigoto nella vita pubblica messinese venivano efficacemente arginati dall'azione congiunta del senato e della corte stratigoziale. Si spiega in tal modo il tentativo del viceré di intervenire in maniera diretta nel governo cittadino.

Nel 1610, alla morte dello stratigoto Mariano Migliaccio, il viceré marchese di Vigliena pretende di assumere la carica, in attesa della nomina regia; pretesa prontamente rientrata in seguito all'energica protesta dei senatori, che oppongono l'antico privilegio che attribuiva le funzioni di stratigoto, durante la vacanza della carica, proprio ad uno dei giudici del tribunale messinese<sup>47</sup>.

Del resto, lo stesso Vigliena già qualche anno prima

<sup>46</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 155, 157 e 163.

<sup>47</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 167. Cfr. *supra*, 3.

aveva dovuto constatare l'estrema difficoltà di procedere a qualsiasi riforma, anche in limitati settori della vita pubblica cittadina, che tendesse a riportare il centro peloritano sotto il controllo dell'autorità centrale. Nel 1607, durante il suo soggiorno a Messina, il viceré adotta un pacchetto di provvedimenti diretti alla zecca reale e finalizzati alla repressione dei reati di falsificazione delle monete. Il senato ritiene tali provvedimenti pregiudizievoli dell'autonomia cittadina e ricorre ai giudici stratigoziali, i quali non esitano a dichiarare controprivilegio e a bloccare l'esecuzione degli ordini viceregi<sup>48</sup>.

L'operato della corte stratigoziale diveniva quindi un ostacolo insormontabile per ogni politica rivolta a comprimere le mire autonomistiche messinesi. Non meraviglia pertanto che talvolta i giudici siano stati fatti oggetto delle minacciose attenzioni del viceré. È quanto accade a Carlo Balsamo, inquisito e carcerato nel 1609, sostituito da Francesco Antonio Costa, che inaugura in tal modo una brillante carriera<sup>49</sup>.

Nei mesi a cavallo tra 1610 e 1611 la tensione tra autorità centrale e città raggiunge livelli altissimi. E, quel che più conta, è in questa occasione che si delinea in modo netto il vincolo indissolubile che lega gli esponenti del ceto senatorio a quelli dell'ambiente giuridico rappresentato dalla corte stratigoziale. Il presidente del regno cardinale Doria, succeduto al Vigliena nella guida del governo di Sicilia, provvede alla nomina dello stratigoto nella persona

<sup>48</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 158-159. Nello stesso anno si registra un altro controprivilegio, stavolta avverso il comandante generale della flotta che, di passaggio nella città dello Stretto, pretendeva l'esazione del quinto del prezzo ricavato dalla vendita di certa merce, frutto di imprese guerresche nelle terre di Levante (ivi, p. 158).

<sup>49</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 164. Su tali giuristi, v. anche *infra*, § 6.

di Cesare Gaetani, marchese di Sortino, in attesa della definitiva nomina da parte del sovrano<sup>50</sup>. Il senato risponde, come già aveva fatto con il Vigliena, rivendicando alla corte stratigoziale la carica *ad interim* e, dopo aver convocato il consiglio civico, ricorre alla stessa per la violazione dei privilegi cittadini. La reazione del Doria non si fa attendere ed è durissima: a tre senatori – Pancaldo, Zuccarato e Spadafora – viene intimato di recarsi entro dodici ore al castello di Milazzo per essere posti in arresto, sotto la pena di dodicimila scudi. Il senato, ricostituitosi nella sua integrità con l'elezione di tre sostituti, incarica il sindaco di predisporre un eulogio per il relativo ricorso alla corte stratigoziale. La situazione si fa convulsa e non priva di aspetti controversi. I giudici, che forse avrebbero preferito non precipitare gli eventi, vengono 'invitati' dai senatori a provvedere entro i termini previsti dai capitoli regi. La dichiarazione di controprivilegio viene effettuata con l'unanime parere favorevole del collegio dei dottori dello Studio. Ma il presidente del regno non cede e, in gennaio, ordina al giudice Stefano Reitano di recarsi a Palermo entro il perentorio termine di sei giorni per esservi pur'egli arrestato e, contemporaneamente, provvede alla carcerazione anche di Pasquale Reitano, fratello del giudice inquisito. Solo un mese più tardi, con l'arrivo a Messina del nuovo viceré duca di Ossuna, si avrà una pausa di distensione, grazie alla scarcerazione di giudice e senatori ed anche in seguito all'emanazione di una serie di 'ordinazioni' viceregie in cui «l'esercizio stesso dei poteri stratigoziali è rappresentato come manifestazione dell'auto-

<sup>50</sup> I fatti sono stati recentemente riassunti da G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, XVI, Torino 1989, p. 267. Ma si veda anche la colorita descrizione in GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 169-170.

rità collegiale della curia dello strategoto», dando in tal modo forma ad «un progetto in cui si chiariscono e si ampliano i poteri dei giudici e che si regge sull'asse senato-curia»<sup>51</sup>.

Tuttavia la pacificazione è solo di breve durata. Ben più gravi contrasti si affacciano sulla scena politica siciliana e cittadina. Di tale clima il ceto dirigente messinese dovette avere piena coscienza se, nel 1611, ritenne di dover sottoporre ad un serrato controllo le fasi più delicate della procedura di elezione dei senatori: per i *nobiles* stabili che tra gli otto candidati eletti in seguito a suffragio i quattro futuri senatori avrebbero dovuto non più essere estratti a sorte, ma *passar per la trafila*, cioè venire sottoposti ad una ulteriore votazione; per i *cives*, invece, si restrinse il numero dei soggetti abilitati all'elettorato attivo, limitandolo a quanti potevano concorrere alla carica di console delle arti<sup>52</sup>. Nello stesso anno, inoltre, si registra un'ennesima controversia tra i senatori ed il consultore Ferdi-

<sup>51</sup> GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., p. 267.

<sup>52</sup> TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 62-63. I *nobiles* da una parte ed i *cives* o *populares* dall'altra erano i due 'partiti' attorno alle cui alterne vicende si polarizza la vita politica messinese a partire dal sec. XV. Dapprima effettiva espressione di gruppi familiari di differente matrice sociale, nel corso del sec. XVI e poi del XVII 'nobili' e 'cittadini' tenderanno a perdere i loro connotati di 'classe' per divenire piuttosto il braccio politico di una dialettica, assai spesso aspra, tra gruppi consortili contrapposti nella lotta per il conseguimento di obiettivi economici e di supremazia (cfr. *infra*, § 7). In particolare, sui tratti distintivi e sulle finalità dei *populares* – rivolti nel sec. XV a strappare ai *nobiles* un predominio politico che appariva incontrastato –, v., da ultime, C.M. RUGOLO, *Ceti sociali e lotta per il potere a Messina nel secolo XV. Il processo a Giovanni Mallono*, Messina 1990, pp. 71 ss., e C. SALVO, *Il Consolato del mare di Messina. Feudatari e mercanti tra Medioevo ed Età moderna*, in "Clio", XXVI, 2 (1990), pp. 211 ss., con le rispettive bibl. ivi cit. Sul processo di integrazione tra i due partiti, registrabile già a partire dal sec. XVI, cfr. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 43 ss. Sulle 'arti' messinesi, si vedano i contributi di G. ARENAPRIMO, *Statuti dell'Arte dei sarti di Messina del 1522*, in "Archivio Storico Messinese", VII (1906), pp. 315 ss.; ID., *Statuti dell'arte dei ferrari e calderai del 1538*, in "Archivio Storico Messinese", VIII (1907), pp. 304 ss.;

nando Matute, che aveva proceduto agli accertamenti di rito sulla regia zecca senza la dovuta consultazione degli organi cittadini, tra i quali vi era, ovviamente, la curia stratigoziale<sup>53</sup>.

La tensione riesplode, acutissima, nel 1612, quando il parlamento, con l'avallo dell'Ossuna, decide un'imposta di un tari e mezzo sulla seta, estesa, in evidente contraddizione con l'esenzione prevista dai capitoli del 1591, anche al territorio messinese<sup>54</sup>. Ancora una volta, i senatori convocano il consiglio generale della città e attivano la corte stratigoziale, la quale dispone immediatamente la sospensione dell'applicazione dell'imposta, dichiarata contraria ai privilegi municipali. Il 29 agosto l'Ossuna, che si trova a Messina, convoca i giudici e l'avvocato fiscale e successivamente li imbarca per Milazzo, dove vengono trattenuti in stato di detenzione. Come ulteriore gesto punitivo, le

A. MAUCERI, *I Capitoli del Consolato dell'arte della seta a Messina*, in "Archivio Storico Siciliano", n.s., LII (1932), pp. 251 ss.; C.M. RUGOLO, *Maestri bottai in Sicilia nel secolo XV*, in *I mestieri. Organizzazione, tecniche, linguaggi*, Quaderni del Circolo Semiologico Siciliano, XVII-XVIII, Palermo 1984, pp. 109 ss.; D. NOVARESE, *Gli statuti dell'arte dei muratori, tagliapietre, scalpellini e marmorai di Messina*, in *Istituzioni diritto e società in Sicilia*, a c. di A. Romano, Messina 1988, pp. 175 ss.

<sup>53</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 179-180. Sul ruolo del consultore e della sua importanza per la politica viceregia, v. GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., pp. 264-265.

<sup>54</sup> Oltre alla ricostruzione di GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 180-182 e 186, e le analisi di U. DALLA VECCHIA, *Cause economiche e sociali dell'insurrezione messinese del 1674*, Messina 1907, p. 116, e P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, Messina 1939, p. 234, v. anche le recenti osservazioni di GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., pp. 267-268, che, tra l'altro, vede nelle riforme dell'Ossuna un incentivo per la estensione abnorme del parassitario in un periodo in cui la base produttiva dell'isola si viene restringendo sempre di più (p. 273) e quelle di F. BENIGNO, *Messina e il duca di Osuna: un conflitto politico nella Sicilia del Seicento*, in AA.VV., *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, a c. di D. Ligresti, Catania, 1990, pp. 183 ss. Gli atti del Parlamento del 1612 sono stati pubblicati a cura di V. Sciuti Russi (*Il Parlamento del 1612. Atti e documenti*, Catania, 1984).

case degli avvocati intervenuti nella causa di controprivilegio sono destinate ad accogliere un reparto militare. In più, vengono allontanati dalla città alcuni tra gli esponenti della nobiltà messinese che si erano maggiormente distinti nella difesa dell'autonomia. Successivamente, prima della partenza per Palermo, a conclusione di un soggiorno nella città dello Stretto particolarmente difficile e movimentato, Ossuna dispone l'arresto di tutti e sei i senatori.

La fitta serie di iniziative diplomatiche intraprese dalla città a Madrid produce, come primo risultato, la conferma, nel 1615, del procedimento del tribunale messinese, in attesa dell'esame del Consiglio d'Italia<sup>55</sup>. L'anno appresso, il 15 maggio 1616, dietro un donativo di 180.000 scudi e la rinuncia ad altri 150.000 indebitamente percepiti, un privilegio concesso da Filippo III non soltanto conferma le esenzioni del 1591, ma ribadisce tutte le funzioni della corte stratigoziale relative alla procedura di controprivilegio, ne rafforza la facoltà di sospendere i provvedimenti ritenuti lesivi delle immunità municipali, tiene fermo il termine di otto giorni concesso ai giudici per emanare sentenza di controprivilegio, e, quel che più conta, vieta qualsiasi forma di ritorsione a carico di «los dichos juezes, jurados, advogados de la ciudad, y los letrados del colegio, y otros oficiales que por naturaleza de sus officios suelen intervenir en las declaraciones de los dichos contraprivilegios»<sup>56</sup>. Il 16 settembre 1617, i nuovi giudici, appena entrati in carica, provvedono alla *reductio in pristinum* dell'ordine del parlamento, cioè all'abolizione dell'imposta del '12<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 192.

<sup>56</sup> *Il Parlamento*, cit., ed. V. Sciuti Russi, p. 222.

<sup>57</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 199.

Ormai i funzionari del governo centrale si trovano impossibilitati ad esercitare qualsiasi forma di influenza diretta, trovando proprio nella corte stratigoziale un ostacolo pressoché insormontabile. Nell'agosto del 1617, ad esempio, il senato contesta come illegittimo l'esercizio della carica di delegato del tribunale della Regia Monarchia da parte dell'abate netino Rocco Pirri, inviato a Messina dal viceré per regolare alcune controversie ecclesiastiche: colpito dal veto dei giudici stratigoziali, il famoso storiografo si trova costretto ad abbandonare la città<sup>58</sup>. Qualche anno dopo, nel 1620, il senato attiva la curia messinese contro i due delegati del viceré, il giudice della Magna Curia Jacopo Scaglione e il procuratore fiscale Rocco Gambino, i quali erano stati incaricati di riportare l'ordine a Castoreale, poiché quella terra era sottoposta al controllo giurisdizionale del senato e del collegio stratigoziale<sup>59</sup>. Nello stesso anno, il dottor La Via deve desistere dal suo incarico di assessore della regia dogana messinese, in quanto la sua origine palermitana dà motivo al senato di ricorrere al tribunale cittadino per la violazione dei privilegi<sup>60</sup>.

Persino alcuni aspetti formali possono dar l'idea dell'altissimo prestigio goduto dalla curia cittadina in quegli anni: nel corteo tenuto nel febbraio del 1622 in onore del viceré principe Emanuele Filiberto, sbarcato a Messina, i giudici stratigoziali precedono quelli del tribunale della Magna Curia e gli altri ufficiali regi<sup>61</sup>.

Ed è proprio lo stesso Filiberto a dover sperimentare in

<sup>58</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 200-201. Sul Pirri, v. F. GIUNTA, *Biografia* premessa a R. PIRRI, *Sicilia Sacra*, Palermo 1733 (rist. an. Bologna 1987), pp. V ss. della rist.

<sup>59</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 208.

<sup>60</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 209.

<sup>61</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 234-235.

prima persona l'ingovernabilità della città dello Stretto. Nel '24, il sovrano promuove Pietro de Lazan alla carica di strategoto<sup>62</sup>. Questa volta la nomina è legittima; ma il fatto che il nuovo rappresentante regio in città sia preceduto dalla fama di essere uomo fidato del vicerè è ragione sufficiente perché il senato proponga ricorso alla corte stratigoziale. Le motivazioni espresse nell'eulogio appaiono manifestamente pretestuose: si eccepiscono la condizione di 'forestiero' del Lazan, la sua cattiva reputazione presso i messinesi ('sospetto' e 'odioso'), il mancato possesso di sufficienti quarti di nobiltà. La vicenda sembrerebbe analoga alle tante fin qui registrate, se non fosse per la composizione della curia. Il senato, altrove così rispettoso, ai limiti dell'eccesso, dei dati formali e delle procedure, non esita a promuovere il giudizio presso una curia priva di due dei suoi elementi: prima muore il giudice Andrea Lo Miglio, poi Paolo Reitano, chiamato a sostituirlo, infine Francesco Angotta, eletto al loro posto, non prende possesso dell'ufficio; l'altro giudice, Francesco Furnari, viene 'perseguitato' e deve lasciare la città, probabilmente per non aver fornito sufficienti prove di affidabilità in un periodo particolarmente delicato. È pertanto l'unico giudice rimasto in carica, Gerolamo Donato<sup>63</sup>, a dichiarare la violazione dei privilegi, non senza aver sentito il parere, ovviamente unanime, di quaranta dottori dello Studio, tra i quali i rinomati Mario Giurba e Mario Cariddi<sup>64</sup>. È importante segnalare come, in questa occasione, la convocazione dei

<sup>62</sup> Gli eventi vengono descritti in GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 240-242. Cfr. anche G. ARENAPRIMO, *I lettori dello Studio messinese dal 1636 al 1674. Notizie e documenti*, in *CCCL anniversario della Università di Messina. Contributo storico*. R. Accademia Peloritana, Messina 1900, p. 235.

<sup>63</sup> Su questo personaggio, v. *infra*, § 6.

<sup>64</sup> Sul Cariddi, v. *infra*, § 6.

comizi elettorali per il rinnovo dei senatori venga rimandata a data successiva alla partenza del Lazan, a significare come l'operato della curia stratigoziale, o meglio, del giudice Donato in nome dell'intera curia, fosse finalizzato ad evitare qualsiasi indesiderata ingerenza di matrice viceregia nella scelta degli uomini deputati alla guida della città. Ma gli interessi tutelati dalla curia messinese si estendono anche oltre il ristretto ambito cittadino. Sempre nel '24, il cardinale Doria, presidente del regno, intende sostituire nel tribunale del Concistoro, in via provvisoria, il defunto giudice messinese Agostino Giunta col magistrato palermitano Biagio Joppolo. Il senato, in ragione della tradizionale rivalità con il capoluogo siciliano<sup>65</sup> e, più ancora, della violazione dei privilegi sulla materia, prima protesta energicamente, poi ricorre alla corte stratigoziale che, in data 17 ottobre, questa volta con l'organico al completo, dichiara l'eccezione di controprivilegio<sup>66</sup>. Il conflitto si placa con la nuova, definitiva elezione dei giudici concistoriali; ma i dissapori con il cardinale Doria devono aver prodotto qualche strascico, se, l'anno successivo, è lo stesso presidente del regno a rimuovere il giudice Giuseppe Crisafulli, eletto in qualità di magistrato dell'appellazione, sostituito da Francesco Maria Santiglia<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> Sulla contesa tra Messina e Palermo e, più in generale, tra la città dello Stretto e gli altri centri dell'Isola, v. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 16-18, 63-64, 83-84 e F. BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza di interessi nella Sicilia del Seicento*, in "Società e storia", 47 (1990), pp. 27 ss. Sullo stesso tema, può essere di qualche utilità la lettura di quella parte dedicata a Messina della *Relación de las cosas del Reyno de Sicilia*, scritta dall'ex segretario del viceré Colonna, Pedro de Cisneros, nel 1584 (ed. SCIUTI RUSSI, Napoli 1990, pp. 19-24).

<sup>66</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 243-244.

<sup>67</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 245. Sul Crisafulli ed il Santiglia, v. anche *infra*, § 6.



Il nuovo viceré, il duca d'Albuquerque, nella sua residenza a Messina, dovrà anch'egli toccar con mano l'estrema difficoltà d'intervento all'interno delle mura cittadine e del distretto. Molti esponenti del gruppo dirigente fondavano le loro fortune economiche sul commercio del frumento e delle farine, un'attività in cui i facili guadagni derivavano dall'inidoneità del territorio messinese a tale tipo di coltivazione e dalla conseguente necessità di una costante e massiccia importazione dell'indispensabile prodotto. Si comprenderà facilmente, pertanto, come l'approvvigionamento granario e la panificazione fossero i settori su cui maggiormente si concentravano gli abusi e le intollerabili misure fiscali decise proprio dal senato, che custodiva gelosamente una specifica competenza in materia<sup>68</sup>. L'Albuquerque, evidentemente verificata la situazione di forte disagio vissuta dalla popolazione, nel 1627 tentava di sottrarre la panificazione alla libera iniziativa privata – cosa che aveva provocato in passato un'incontrollata ascesa dei prezzi – e disponeva la vendita attraverso una serie di punti autorizzati in via esclusiva dall'autorità centrale ad esercitare tale attività. Ma si trattava di un'iniziativa che, ancora una volta, fu colpita dalla risoluzione della curia stratigoziale, la quale dichiarò il provvedimento viceregio in contrasto con i privilegi cittadini. L'intervento dei giudici venne rafforzato con il contemporaneo invio, presso la corte madrilenà, di Giuseppe Gaudio, lettore nello Studio, al fine tutelare gli interessi del ceto senatorio sul commercio delle derrate e delle granaglie in particolare<sup>69</sup>.

<sup>68</sup> TAVILLA, *Giurati cit.*, pp. 50, 52, 54, 56-58, 72-73. V. anche *Giuliana cit.*, i regg. di cui alle voci «Deputazione trina», «Farinaro», «Fornari, forni», «Gabella del tari 21 sopra il frumento», «Molinari e molini», «Negozianti di frumenti», «Panizzo libbero», «Peculio frumentario».

<sup>69</sup> Una ricostruzione dei fatti, assolutamente di parte, in GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 247-248.

Sarà proprio l'Albuquerque, nelle sedute parlamentari del 1630, a segnalare la minacciosa crisi finanziaria che minava alle fondamenta la monarchia spagnola, soprattutto nel suo governo in Sicilia<sup>70</sup>. Si rivelerà in tal modo, con tutta evidenza, l'insostenibilità, non soltanto economica, di un quadro politico che vedeva una città di primaria importanza come Messina sfuggire ad ogni tentativo di inquadramento all'interno di un coerente progetto di risanamento delle risorse statali, attuabile anche attraverso un più efficace controllo degli organi amministrativi decentrati.

### 5. *Conflitti di giurisdizione*

Una delle funzioni caratteristiche dello stratigoto e della sua corte consisteva nelle periodiche visite da effettuarsi nelle varie località del distretto per amministrarvi la giustizia e reprimere gli eventuali turbamenti dell'ordine pubblico<sup>71</sup>. La loro competenza, come si è già avuto modo di dire, si estendeva a tutto il distretto, da Milazzo a Taormina, il che non di rado provocava veri e propri conflitti con quei baroni o con quelle istituzioni religiose che vantavano o pretendevano di vantare poteri giurisdizionali in località ricomprese nel territorio distrettuale. Inoltre, la condizione di demanialità di grossi centri come Milazzo, S. Lucia e Rometta poteva determinare espressioni di indipendenza amministrativa e politica mal tollerate dal gruppo dirigente messinese.

<sup>70</sup> GIARRIZZO, *La Sicilia cit.*, pp. 285-287.

<sup>71</sup> Su tali visite e sulle relative formalità procedurali, v. FERRAROTTO, *Della preminenza cit.*, pp. 94 ss.

Ma proprio tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo le attribuzioni del tribunale messinese si esplicano secondo un preciso disegno di autonomia nei confronti dello stratigoto. Sotto questa luce, si comprenderà meglio come gli interventi della curia stratigoziale nel distretto fossero determinati, più che dall'esigenza di garantire la legalità e il rispetto della normativa sovrana in un rapporto di collaborazione con il rappresentante regio in città, dalla necessità di piegare, attraverso l'efficacissimo strumento del controprivilegio, ogni sua eventuale resistenza al disegno di completo controllo del territorio distrettuale elaborato dal ceto senatorio.

La feudalità presente nel distretto messinese già da tempo era oggetto delle attenzioni della curia stratigoziale. Ricordiamo la dichiarazione di controprivilegio emessa contro la giurisdizione sulla terra di Rometta del principe Spadafora tra il 1544 ed il 1545<sup>72</sup>, contro il barone di Valdina nel 1575<sup>73</sup>, o quella del 1589 che concluse un lungo procedimento, inauguratosi nel 1584, contro il barone Visconte Rizzo per i suoi atti giurisdizionali compiuti all'interno del territorio demaniale di S. Lucia, tra cui si contavano l'elezione di ufficiali e la carcerazione di 'vassalli'<sup>74</sup>.

Con l'avvento al trono di Filippo III, il baronaggio utilizza la debolezza della monarchia e lo stato di bisogno finanziario in cui essa versa per conquistare nuove posizioni di forza. Si assiste pertanto al massiccio fenomeno della vendita di terre demaniali; una situazione che trova epilogo e completamento nel rescritto del 13 settembre del 1610 con cui il sovrano offre alla feudalità siciliana l'op-

portunità di una generalizzata concessione del mero e misto imperio<sup>75</sup>.

È proprio intorno a questi decisivi anni che si intensificano i conflitti di giurisdizione con i baroni del distretto messinese; baroni che, come si vedrà meglio più avanti, assai di frequente sono esponenti di quelle stesse famiglie che si alternano nei seggi senatorî. Le liti giurisdizionali tra senato e signori feudali vanno dunque lette anche nel quadro di una lotta interna alla stessa classe dirigente, lacerata da contrasti tra consorterie familiari del medesimo ceto tese alla conquista di più ampi spazi di dominio politico ed economico.

Pure su questo delicatissimo problema il ruolo della corte stratigoziale è decisivo. Vanno ricordati al riguardo il controprivilegio promosso nel 1603 avverso il principe di Spadafora – che fondava la sua pretesa giurisdizione su un atto di vendita stipulato con il viceré duca di Feria<sup>76</sup> –, il procedimento intrapreso nel 1605 contro il barone di Monforte<sup>77</sup>, la violazione dei privilegi eccepita nel 1610 contro il barone di Gualtieri<sup>78</sup>, l'istanza di controprivilegio sollevata nel 1619 dal sindaco avverso i Marchese, baroni della Scaletta, per l'illegittimo esercizio della giustizia nel territorio di Giampileri<sup>79</sup>.

Si fanno più frequenti anche i conflitti con le autorità religiose. Se già nel 1567 si ha notizia di un controprivilegio contro l'esercizio della giurisdizione archimandritale nella terra di Savoca<sup>80</sup>, al 1618 risale l'aspro contrasto che

<sup>75</sup> NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 58-59; GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., p. 264.

<sup>76</sup> NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 60-61. V. anche *infra*, § 7.

<sup>77</sup> NAPOLI, *Ministero* cit., p. 61. V. anche *infra*, § 7.

<sup>78</sup> NAPOLI, *Ministero* cit., p. 61. V. anche *infra*, § 7.

<sup>79</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 207; NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 61-62. V. anche *infra*, § 7.

<sup>80</sup> Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, leg. 220.

<sup>72</sup> Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, leg. 220. V. anche *infra*, § 7.

<sup>73</sup> Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, leg. 199.

<sup>74</sup> NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 59-60. V. anche *infra*, § 7.

oppone il senato al gran priore dell'ordine gerosolimitano, riguardo la giurisdizione sul casale di Castanea. Il ricorso alla corte stratigoziale dà luogo alla consueta dichiarazione di controprivilegio che, a sua volta, scatena la reazione del priore con la scomunica dei senatori e dei giudici protagonisti dell'iniziativa. Solo dopo l'intervento del viceré e del tribunale della Regia Monarchia la controversia si scioglie nei termini più favorevoli al senato<sup>81</sup>.

L'episodio sembra ripetersi l'anno successivo. Questa volta la contesa è con l'arcivescovo Andrea Mastrillo, che tenta di dare nuovo vigore alla propria giurisdizione baronale sul casale di Larderia, fondata su antiche concessioni, ma che evidentemente si era andata spegnendo in seguito all'ormai secolare competenza vantata ed esercitata congiuntamente da senato e corte stratigoziale. L'alto prelato, che non riconosce alcuni atti di polizia compiuti dal senato in quella località, dopo aver inutilmente tentato di far rispettare le proprie prerogative, ricorre anch'egli all'arma della scomunica. A parte l'epilogo della vicenda, che si chiude ancora una volta favorevolmente per il senato in seguito all'intervento del viceré e del tribunale della Regia Monarchia, va qui registrato il coinvolgimento di tutti i dottori in teologia attivi nello Studio messinese, convocati dai senatori per un prestigioso parere, che in effetti viene espresso in senso decisamente contrario all'iniziativa dell'arcivescovo<sup>82</sup>.

Il controllo del territorio, ai fini dell'esercizio della giustizia e dell'esazione fiscale, appare come una delle preoccupazioni più pressanti della classe dirigente della città dello Stretto. È anche in questo contesto che va letto

il progetto avanzato dai senatori nel 1629 di una divisione amministrativa dell'Isola in due settori, di cui quello orientale, comprendente persino parte della bassa Calabria, avrebbe dovuto far capo a Messina. In tal modo si tentava di concretizzare una vecchia aspirazione di autonomismo fondato sulle ampie basi territoriali attribuite alle competenze stratigoziali, aspirazione che aveva le sue prime tracce nel diploma di Arrigo del 1194 e nel falso privilegio ruggeriano del 1129<sup>83</sup> e che era andata affiorando qua e là nel corso dei secoli XV e XVI<sup>84</sup>. La relativa richiesta presentata al sovrano e sostenuta da un enorme donativo – un milione di scudi –, se da un lato avrebbe rilanciato il primato economico e politico della città, in questi anni in parte offuscato, dall'altro avrebbe del tutto sottratto al governo spagnolo ogni possibilità di controllo su una vasta area del regno, già di difficile governabilità. L'anno dopo, la Corona, finora così sensibile agli sforzi finanziari profusi per la concessione di grazie e privilegi, si trova costretta a rifiutare un progetto dalle conseguenze politiche imprevedibili.

#### 6. *Un caso esemplare: la controversia del 1630 sullo Studio*

La sommaria descrizione, fin qui offerta, delle competenze stratigoziali e dei principali processi di controprivilegio intrapresi contro il viceré ed i suoi funzionari oppure contro i baroni e le autorità ecclesiastiche può rappresentare un valido presupposto per meglio compren-

<sup>83</sup> Cfr. *supra*, nt. 2.

<sup>84</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 249; DALLA VECCHIA, *Cause economiche cit.*, pp. 158-162; PIERI, *La storia cit.*, p. 235; TAVILLA, *Giurati cit.*, pp. 72-73; GIARRIZZO, *La Sicilia cit.*, p. 285.

<sup>81</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 203-204.

<sup>82</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 205-206.

dere il senso e le reali finalità di un provvedimento di Filippo III, datato 6 febbraio 1629, esecutoriato in Sicilia con lettere vicereali del 22 giugno e registrato presso il senato messinese il 13 luglio del medesimo anno<sup>85</sup>. Le lettere regie – questo il nome tecnico che veniva attribuito al provvedimento – lamentavano «los graves dannos y inconvenientes» dovuti al mancato rispetto della normativa sulle immatricolazioni universitarie e all'assenza di qualsiasi accertamento, a carico degli studenti, circa l'effettivo compimento di un regolare corso presso un qualsiasi Studio della Penisola; ne conseguiva un diffuso fenomeno di insufficiente preparazione da parte di coloro che, in seguito al conseguimento della laurea, «se introducon a la avogacia y administracion de iustitia y al uso, y essercitio de las demas ciencias». Il sovrano, pertanto, vietava, sotto pena di mille ducati, il conferimento del titolo dottorale in qualsiasi facoltà – anche se è evidente che è quella giuridica ad esser presa di mira – «si primero no costare copulativamente per el libro della matricula y informacion legitima que ha cursado el tiempo legitimo que en cada una se deve cursar».

Quello che sembrerebbe un normale provvedimento finalizzato al miglioramento della qualità degli studi e alla repressione «de los abusos que hay introducidos en las dichas escuelas y elecion de los cathedraicos» contiene in realtà una grande potenzialità eversiva. Si trattava in effetti di spezzare un legame, ormai divenuto strettissimo, tra la classe dirigente di alcuni centri di ampia autonomia amministrativa ed indipendenza politica ed il ceto

<sup>85</sup> Il testo integrale delle lettere regie è riportato nel relativo eulogio di controprivilegio conservato in Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, legajo 221, fol. 8r-9r.

degli operatori giuridici, attivi soprattutto nella tutela specializzata proprio di quella autonomia e di quella indipendenza<sup>86</sup>.

Il pensiero corre ovviamente a Messina, centro non soltanto impegnato proprio in quegli anni nella conquista di sempre maggiori spazi di libertà, ma dotato anche di una sede universitaria che è la fucina di formazione per tutti quei giuristi che hanno un ruolo di assoluto rilievo nell'elaborazione e nella difesa degli obiettivi politici perseguiti con tenacia e spregiudicatezza dal ceto senatorio. Il senato ha sempre sostenuto l'Ateneo, sin dal privilegio del 1591, con cui Filippo II – in cambio di 500.000 scudi – concesse tra l'altro l'istituzione dello *Studium*, e dagli statuti del 1597, che segnarono l'inizio effettivo dei corsi dopo l'aspra contesa con Catania<sup>87</sup>. Ulteriore segnale dell'interesse nu-

<sup>86</sup> Già Filippo II, con una prammatica del 1591, aveva decisamente condannato il meccanismo della parificazione di uno o due anni di studio in Atenei della Penisola con una laurea regolarmente conseguita negli *Studia* siciliani, parificazione realizzata attraverso apposite dispense viceregie. Il provvedimento – forse per l'ostruzionismo messinese dovuto all'esplicito atteggiamento di favore contenuto nell'atto regio nei confronti dei laureati catanesi – venne esecutoriato solo nel 1627 (SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., p. 115 nt. 89). Sul «basso livello formativo dei docenti e sulla conseguente decadenza degli insegnamenti» in Sicilia, v. SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., pp. 112 ss. Si vedano pure, con prospettive e valutazioni anche parzialmente differenti, M. BELLOMO, *Premessa a V. COCO, Leges a Ferdinando III ad augendum, firmandum et exornandum sicularum Gymnasium latae*, Catania 1780 (rist. an. Catania 1987), pp. 8-9; C.E. TAVILLA, *Saggio di ricerca per una raccolta di notizie tradite sullo Studio etneo per i secoli XVI e XVII, in Insegnamenti e professioni. L'Università di Catania e le città di Sicilia*, a c. di G. Zito, II, Catania 1990, pp. 277-279; M. SAJJÀ, *I "Libri rossi" delle città di Sicilia e la storia dell'Università di Catania*, in *Insegnamenti* cit., pp. 531 ss.

<sup>87</sup> Su tali statuti, v. A. ROMANO, *Prefazione a I capitoli dello Studio della nobile città di Messina*, a c. di D. Novarese, Messina 1990, pp. XXII ss. (il testo degli statuti è riportato alle pp. 26 ss.), e D. NOVARESE, *Da Università collegiata della Societas Iesu a Studium cittadino. Note sui capitoli dello Studio della nobile città di Messina*, in *Dall'Università degli studenti all'Università degli Studi*, a c. di A. Romano, Messina 1991, pp. 143 ss.

trito dai senatori per lo Studio sta nel fatto che essi, a partire dal 1641, giunsero ad assumere collegialmente le funzioni di gran cancelliere, carica fino a quel momento ricoperta dall'arcivescovo<sup>88</sup>. I *doctores* usciti dall'Ateneo avrebbero ricoperto il grado di giudice nella corte stratigoziale o di magistrato presso gli alti tribunali ubicati a Palermo, oppure avrebbero esercitato l'avvocatura presso tali curie<sup>89</sup>; sarebbero stati investiti di importanti incarichi in delicate missioni diplomatiche oppure avrebbero offerto il loro sapere nell'articolazione tecnica delle richieste al sovrano; avrebbero, infine, sostenuto le rivendicazioni cittadine attraverso una letteratura spesso di carattere squisitamente giuridico, talora di sapore decisamente pamphlettistico<sup>90</sup>.

Non è infondato pertanto pensare che le lettere di Filippo III, evitando lo scontro diretto sui temi che da tempo formano il vasto contenzioso tra l'autorità centrale e la città, mirino a minare alle basi uno dei punti più

<sup>88</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 87; ROMANO, *Prefazione* cit., p. XXIII.

<sup>89</sup> Ricordiamo *per incidensche*, in virtù di una richiesta avanzata a Ferdinando nel lontano 1479, i «*doctores juris utriusque sive alterius juris tantum*» non potevano esercitare pubbliche funzioni cittadine se prima non avessero seguito regolari corsi «*ad minus per quinquennium*» e se non avessero fatto pratica «*in Curiis*» per due anni (*Capitoli e privilegi* cit., p. 368).

<sup>90</sup> Oltre alle già ricordate opere del Ferrarotto e dell'Amico (di cui alla nt. 1), ricordiamo il *Responsum ... pro Nob. Urbe Messanae contra Fiscum* (1614) di Giovan Battista Castelli, i *Consilia* (1622) di Jacopo Gallo, il *Philacterion adversus Mamertinae immunitatis calumniatores* e l'*Apologetica expostulatio pro S.P.Q. Mamertino* (1623) di Alberto Piccolo (v. *infra*) sotto lo pseudonimo di L. Porcio Camperio, i *Juris responsa* (1624) di Ottavio Glorizio, i *Consilia seu decisiones criminales* (1626) e le *Lucubrationes pars I in omne ius municipale quod statutum appellant* (1630) di Mario Giurba, i *Consilia sive responsa* (1629) di Francesco Antonio Costa (v. *infra*), l'*Apologia pro pietate Messanensium...* (1634) di Benedetto Salvago (v. *infra*) e le *Ragioni Apologetiche del Senato di Messina contra il memoriale dei Deputati del Regno di Sicilia* (1637) di Placido Reina.

delicati di raccordo tra ceto al governo e professionisti del diritto, quello relativo al controllo ed alla formazione dei *doctores*, e che quindi l'obiettivo da colpire con il provvedimento regio possa essere Messina e il suo Ateneo. Il fatto che le lettere reali – come si vedrà più avanti – abbiano provocato l'abbandono in massa dello Studio messinese da parte degli studenti offre il tangibile segno del pericolo che il collegio dei giuristi avverte di una perdita non tanto di prestigio, quanto di concreti spazi di manovra all'interno di una istituzione, quella universitaria, di cui i *doctores* intendono continuare a disporre liberamente. Essi, infatti, non possono non vedere nell'obbligo dell'immatricolazione e negli accertamenti relativi alla regolarità dei corsi effettivamente sostenuti dai dottorandi non soltanto un ostacolo a quella pratica clientelare che permeava qualsiasi ramo della vita pubblica cittadina, ma anche una minaccia alla possibilità di gestire una sorta di controllo sui futuri giuristi, da impiegare poi nella difesa delle strategie politiche municipali.

In questo senso, si tratta di preoccupazioni certamente condivise anche dai senatori, i quali avranno senz'altro incoraggiato i giuristi a proporre iniziative capaci di fronteggiare l'«attacco» del sovrano. Va ricordato, tra l'altro, come il senato – senza contare l'influenza nella elezione dei lettori dello Studio<sup>91</sup> – sia in grado di esercitare una

<sup>91</sup> Il senato, con gli statuti del 1597, interviene nella formazione delle commissioni deputate all'elezione dei lettori, scegliendo, tra i nomi presenti nella mastra giuratoria, i due riformatori dello Studio, un 'nobile' ed un 'cittadino'. Il meccanismo viene descritto da ROMANO, *Prefazione* cit., p. XXIII, e NOVARESE, *Da Università collegiata* cit., pp. 145 ss. V. anche D. NOVARESE, *Note sull'insegnamento universitario a Messina nel secolo XVII. Spigolature d'archivio*, in "Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti", LVIII (1991), pp. 153-155, specialmente là dove si afferma che «la scelta dei *lectores* operata dal Senato cittadino si qualificava immediatamente come 'politica'» (p. 154).

pressione diretta sui giuristi, prima attraverso la scelta dei giudici della corte stratigoziale, nominati formalmente dal sovrano ma in base a una rosa di dottori presentata dai senatori, e poi attraverso una sorta di costante censura del loro operato che poteva dar luogo alla decadenza dall'ufficio e persino all'allontanamento dalla città. Abbiamo già segnalato il caso del giudice Giovan Francesco Mancuso, che nel 1603 viene deposto, privato della cittadinanza e dichiarato 'esoso', e quello di Francesco Furnari, che nel 1623 viene 'perseguitato' e deve abbandonare la città. È un fenomeno che si intensifica proprio dopo il 1630: nel '38 Placido Bongiardina, procuratore fiscale della curia stratigoziale, viene dichiarato 'esoso' per la collaborazione, giudicata troppo stretta, con lo stratigoto<sup>92</sup>; nello stesso anno, su istanza del sindaco, 'esoso' e 'odioso' viene dichiarato Pietro Paolo Bettone, più volte giudice, in quel momento avvocato fiscale del tribunale messinese, il quale, oltre ad essere deposto dall'incarico, deve anch'egli lasciare la città<sup>93</sup>; nel '40, tra i nuovi giudici eletti, non può prendere possesso della carica Filippo Bonajuto, dichiarato 'esoso'<sup>94</sup>; stessa sorte, due anni dopo, subisce Francesco Saya<sup>95</sup>; la rielezione dello stesso Bonajuto, nel '43, dà luogo ad un durissimo scontro all'interno del collegio senatorio, scontro che viene risolto dal giudice Arizzi, in quella circostanza unico giudice attivo nella curia, il quale dichiara controprivilegio avverso l'elezione del Bonajuto, che deve pertanto abbandonare la città<sup>96</sup>; nel '53, Francesco Marquett, più volte giudice, non può entrare in carica per la solita

<sup>92</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 271.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 278.

<sup>95</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 282.

<sup>96</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 286.

dichiarazione di 'esosità'<sup>97</sup>; nel '63, Gerolamo Di Stefano non può ascendere al grado di giudice per il fatto di non essere nativo di Messina<sup>98</sup>.

Non desta meraviglia, dunque, che il 27 luglio del 1630 il sindaco della città, Giovanni Donato<sup>99</sup>, presenti istanza di controprivilegio avverso le lettere reali dell'anno prima presso i giudici stratigoziali<sup>100</sup>. Né può stupire la circostanza che l'iniziativa, interrompendo una consolidata prassi, non provenga direttamente dal senato – anche se si può immaginare che esso ne sia stato informato, se non ne era addirittura l'ispiratore – bensì dal collegio accademico dello Studio messinese, nella persona del suo gran priore, Giuseppe Crisafulli, già giudice stratigoziale nel 1614 e dell'appellazione nel '12 e nel '25, anno in cui – come si è già avuto modo di segnalare – venne rimosso dalla carica ad opera del viceré<sup>101</sup>. Il Crisafulli, avuta notizia delle let-

<sup>97</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 354. Su tale giurista, v. *infra*.

<sup>98</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 373.

<sup>99</sup> Per alcuni precedenti incarichi pubblici del Donato, v. *infra*, nt. 192.

<sup>100</sup> L'istanza apre l'eulogio ed occupa il fol. 1r (cfr. *supra*, nt. 85). In essa si intima che la dichiarazione di controprivilegio «debet fieri infra terminum dierum octo peremptorie, termine entro il quale i giudici debeant declarare si dictae literae regiae iuxta formam actus allegationis sint contra regum privilegia nec ne».

<sup>101</sup> Sostituito da Francesco Maria Santiglia, presente come sottoscrittore dello stesso eulogio (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 186, 191, 245). Giuseppe Crisafulli, appartenente ad una famiglia nobile (A. MANGO DI CASALGERARDO, *Nobiliario di Sicilia*, Palermo 1912, I, p. 244) fu probabilmente parente del più celebre Santoro Crisafulli, nove volte giudice stratigoziale tra il 1598 ed il 1632, più volte giudice presso il tribunale della Regia Gran Corte ed il Concistoro (vedine la biografia in GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 305, dove la data di morte è fissata nel 1636; analoghi dati biografici vengono ripetuti a p. 393, dove però la data di morte viene spostata, probabilmente per un errore, al 1668). Vanno ricordati anche un Giovanni Crisafulli, giudice nel 1610 (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 168) e un Leonardo Crisafulli, giudice nel 1630, 1638, 1643 e 1644 (ivi, pp. 254, 272, 286, 287), quest'ultimo presente tra i sottoscrittori dell'eulogio in esame.

tere regie, «allegavit et allegat tendere contra regia privilegia huius urbis bonos mores usus et consuetudines eiusdem urbis»<sup>102</sup>.

In primo luogo viene contestata la violazione dei privilegi di Alfonso e di Giovanni, rispettivamente del 1434 e del 1459<sup>103</sup>, a cui si fa risalire la fondazione dello *Studium*, seguiti dalle bolle di Paolo III del 1548 e di Clemente VIII del 1597<sup>104</sup>: «quorum regionum privilegiorum ac apostolici brevis et aliorum ut *supra* expressatorum sibi protestantur»<sup>105</sup>. Secondariamente, si fa presente la impossibilità, o quantomeno la grave difficoltà, di esibire la documentazione matricolare richiesta dalle lettere reali, «ut per testes in presenti eulogio presentatos clarius demonstratur»<sup>106</sup>. Il provvedimento sovrano, tra l'altro, causerebbe agli studenti la perdita dello studio fino a quel momento condotto («laboribus et nocturnis vigiliis acquisitum»<sup>107</sup>) e li obbligherebbe a ricominciare daccapo il quinquennio di preparazione. Inoltre, i lettori, a causa del gran numero di discenti, non possono dare certa testimonianza dell'identità dei singoli frequentanti; per cui si può dare il caso di studenti impossibilitati ad ascendere al grado dottorale proprio a causa di tale difficoltà oppure – ancora più ingiustamente – il caso opposto, quello di coloro che si licenziano senza aver compiuto il regolare quinquennio «cum dicta fide lectorum per eos pro affectu nimiae amicitiae vel conatu amicum»<sup>108</sup>. Senza contare il fatto che

<sup>102</sup> Fol. 10v. Analoghe espressioni ai foll. 2v, 5r e 7r.

<sup>103</sup> *Capitoli e privilegi* cit., pp. 221 e 322.

<sup>104</sup> Su tali bolle, v. ROMANO, *Prefazione* cit., pp. XII ss. e XXII ss., e NOVARESE, *Da Università collegiata* cit., pp. 128 ss., con le rispettive bibl. ivi cit.

<sup>105</sup> Fol. 3v.

<sup>106</sup> Fol. 3v.

<sup>107</sup> Fol. 4r.

<sup>108</sup> Fol. 4v.

«lectores sunt mortales» e che i loro successori non possono far fede delle frequenze pregresse.

Le lettere contestate porterebbero pertanto alla paralisi dell'attività didattica, producendo abusi ed inconvenienti assai maggiori di quelli a cui il sovrano sperava di ovviare. La conclusione è netta e trascende il caso concreto, in favore di un'affermazione di principio di amplissima portata che ci riconduce al clima di contrapposizione con l'autorità centrale: «regia auctoritas uti non potest in hac urbe nec contra eam nec contra eius cives absoluta potestate sed legibus ordinata et magistratus vel ordinatio vel scriptura quae sit contra ius, statuta, constitutiones, mores, consuetudines et privilegia, pro ut in casu nostro, dictae urbis fieri non possint et si fieri contingat nulli exequutioni mandari [*mandatitext.*] potest donec fuerit per iustitiam moderatum», usando la medesima espressione usata nel falso privilegio ruggeriano, qui esplicitamente richiamato<sup>109</sup>.

L'iniziativa del collegio universitario messinese nella persona del Crisafulli dà luogo ad una procedura ricognitiva delle circostanze di fatto e di diritto contestate di cui, come è prassi, viene investito direttamente il senato, nella persona del senatore Cesare Pesce, a cui viene dato incarico di raccogliere le testimonianze<sup>110</sup>. L'escussione dei testi avviene tra il 12 ed il 17 luglio<sup>111</sup>. In questi giorni vengono convocati dodici *doctores*: il nobile Simone Lombardo, giurista e dottore del collegio, che ha compiuto i suoi studi

<sup>109</sup> Fol. 5r-v.

<sup>110</sup> Fol. 12r: «Testes recepti et examinati per offitium Illustrissimi Senatus huius nobilis urbis Messanae de mandato Illustris Domini Don Cesaris Pisci iurati subscribentis se in pede rubriconi ad petitionem et instantiam Don Ioseph Crisafulli U.I.D. Prioris in presenti anno Collegii U.I.DD. ad probandum et verificandum infrascripta pro decisione contraprivilegii».

<sup>111</sup> Sono raccolte nei foll. 12r-34v dell'eulogio.

a Pisa a partire dal 1592<sup>112</sup>; il reverendo Tommaso Lombardo, abate di S. Pietro Devera, laureatosi a Roma, dove studia tra il 1597 ed il 1600, dottore del collegio dei legisti, di cui è stato anche priore<sup>113</sup>; Antonio Maria Sepulto, anch'egli nobile, dottore 'antico' del collegio dei legisti dopo un periodo di studi a Pisa a partire dal 1586, giudice stratigoziale nel 1603 e poi dell'appellazione nel 1636<sup>114</sup>; Giovan Pietro Gazzari, laureatosi a Bologna, 'pratico' del collegio dei legisti, in seguito giudice dell'appellazione nel 1646<sup>115</sup>; l'*utriusque iuris doctor* e nobile Fabrizio Lo Giudice, che risulta avere studiato anch'egli a Bologna<sup>116</sup>; don Matteo de Gregorio, pur egli nobile, dottore *in utroque iure* e in sacra teologia, canonico maggiore della chiesa metropolitana, ritornato a Messina nel 1599 dopo un periodo di studi in varie città (Bologna, Padova, Pisa, Roma), sei volte priore del collegio dei teologi<sup>117</sup>; Giovan Domenico Gemellaro, di estrazione nobile, laureatosi a Pisa, più volte priore del collegio dei legisti<sup>118</sup>; Giulio Carnazza, anch'egli antico dottore nel collegio giuridico, di cui si ricorda la presenza alla cerimonia di laurea di Giovan Battista Castelli nel 1599<sup>119</sup>; l'illustre medico Giovan Battista Cortesi, chiamato nel 1599 dal senato a trasferirsi da Bologna, sua città d'origine, alla città dello Stretto, autore di una celebre *Pharmacopoeia seu Antidotarium Messanense* (Messina

<sup>112</sup> Foll. 12r-14r; MANGO, *Nobiliario* cit., I, p. 397.

<sup>113</sup> Foll. 14r-16v.

<sup>114</sup> Foll. 16v-18r; GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 148 e 269.

<sup>115</sup> Foll. 18r-19v; GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 289.

<sup>116</sup> Foll. 19v-20r.

<sup>117</sup> Foll. 20r-22v. Forse è lo stesso Matteo de Gregorio, originario di Ucria, ricordato come autore di opere poetiche da A. MONGITORE, *Bibliotheca sicula sive de scriptoribus siculi*, II, Palermo 1714 (rist. an. Bologna 1971), p. 37. V. anche *I capitoli dello Studio* cit., p. 75.

<sup>118</sup> Foll. 22v-24v.

<sup>119</sup> Foll. 25r-26v; NOVARESE, *Note* cit., p. 161 e nt. 17.

1619 e '29)<sup>120</sup>; il nobile Giovan Battista Nastasi, teologo e giurista, lettore di teologia, metafisica e di *instituta canonica*, attivo in diversi collegi dell'Ateneo messinese<sup>121</sup>; Giuseppe Romano, di antica e nobile famiglia, lettore straordinario «nella professioni legali», che sarà giudice stratigoziale nel 1640, anno della morte, quando verrà sostituito da Placido Brigandì, presente come sottoscrittore in questo stesso eulogio<sup>122</sup>; Niccolò Sepetro, *utriusque iuris doctor* originario di Montalbano, laureatosi a Padova<sup>123</sup>.

I punti su cui i dottori sono chiamati a fornire la loro testimonianza sono quattro:

a) l'Ateneo di Messina non ha mai richiesto alcun tipo di documentazione matricolare, per cui gli studenti hanno potuto ascendere al grado dottorale solo esibendo la prova, suffragata da due testimoni, di aver seguito altrove i corsi, «senza havere havuto mai bisogno di dimostrare fede delli lectori dalli quali hanno atteso alli lettioni, né fede di essere stati ammatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato»<sup>124</sup>;

b) nessun altro Studio della Penisola, tra quelli in cui i dottori chiamati come testi hanno compiuto i loro studi (Pisa, Roma, Bologna, Padova), ha mai richiesto alcun tipo di documentazione matricolare;

c) a partire dal 13 luglio 1629, vale a dire dalla data d'entrata in vigore a Messina delle lettere reali contestate, si è verificata una vera e propria fuga dall'Ateneo peloritano, in conseguenza delle «difficoltà che hanno havuto et

<sup>120</sup> Foll. 26v-28v; A. DE FERRARI, *Cortesi Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 29, Roma 1983, pp. 763-765.

<sup>121</sup> Foll. 28v-31r; ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 223.

<sup>122</sup> Foll. 31r-33r; GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 278.

<sup>123</sup> Foll. 33r-34v.

<sup>124</sup> Fol. 12v, testimonianza di Simone Lombardo.



hanno di ottenere fede delli loro mastri et fede di matricula et provanza di testimonii tutti tre copulativamente»<sup>125</sup>;

d) i lettori che dovrebbero attestare la frequenza dei dottorandi non riescono ad avere certa memoria dell'identità degli oltre cinquecento studenti che affollano le aule universitarie.

Di seguito ai verbali delle testimonianze raccolte, vengono allegati tutti i privilegi che si intendono far valere nel processo<sup>126</sup>: quelli già ricordati sullo *Studium*, confermati da Filippo II nel 1591; la bolla di Paolo III del 1548, recepita dal viceré l'anno seguente; quelli sull'inviolabilità dei privilegi stessi, a partire dai capitoli di Ruggero del 1129, successivamente confermati da Manfredi nel 1262 e da Alfonso nel 1432; poi quelli di re Giovanni del 1460 e di Filippo III del 1616, che fissano il termine perentorio di otto giorni per la dichiarazione di controprivilegio emanata dalla corte stratigoziale a partire dalla contestazione del provvedimento lesivo delle libertà municipali; si ricordano infine due capitoli, uno di Filippo II risalente al 1595 e l'altro di Filippo IV del 1622, che sostanzialmente confermano tutti i privilegi cittadini. La serie si chiude con la citazione del capitolo decimo degli statuti dell'Ateneo, ove si parla di una generica prova «o per testimoni degni di fedè, o per fede autentica» del corso di studi compiuto dal dottorando, il cui grado di preparazione dovrà in ogni caso essere vagliato dall'esame conclusivo a cura del priore e dei promotori di laurea<sup>127</sup>.

L'eulogio si conclude con la sentenza dei giudici stratigoziali, che, per l'occasione, sono tre giuristi di una

<sup>125</sup> Foll. 13v-14r, testimonianza di Simone Lombardo.

<sup>126</sup> Foll. 35r-50r.

<sup>127</sup> Fol. 51r.

certa fama: Mario Cariddi, Francesco Marquett e Francesco Maria Macrì.

Il primo, di famiglia nobile, è figlio di Giovanni, già consultore del senato, otto volte giudice nella corte stratigoziale, tre volte nella Regia Gran Corte, morto nel 1648<sup>128</sup>. Mario è giudice stratigoziale, oltre che nel '29, anche nel 1619, 1622, 1626, 1631, 1634, 1637 e 1643. Nel 1639 acquista dall'erario al prezzo di 10.000 scudi la terra ed il castello di Mola di Taormina. Ricoprirà la carica di patrono del regio fisco e magistrato presso i tribunali della Regia Gran Corte e della Sacra Coscienza. Viene ricordato come curatore dell'edizione del terzo tomo delle prammatiche del Regno e come autore, insieme a Marcantonio Marchesi e Cataldo Fimia, di un'opera feudistica (*Iustificatoriae sententiae datae in causa petitionis vindicatoriae et reintegratoriae septem feudorum nuper erectorum in titulum Baroniae Asprimontis*, Palermo 1637). Nel 1618 era stato al centro di un ennesimo scontro tra senato e viceré. Il collegio cittadino, alla ricerca di un'abile giurista in grado di tutelare gli interessi messinesi a Palermo, scelse Mario Cariddi quale agente della città con un assegno annuo di 100 scudi. Il tribunale del Real Patrimonio contestò tale nomina, che sarebbe avvenuta senza il necessario consenso viceregio, ed il relativo capitolo di spesa, giudicato evidentemente senza sufficiente copertura. La risposta del senato provocò la violenta reazione del viceré, che decretò la sospensione dei sei senatori. Il Cariddi morirà nel 1650<sup>129</sup>.

Anche Francesco Marquett proviene da una famiglia

<sup>128</sup> Nota biografica in GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 387-388.

<sup>129</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 203-4, 207, 238, 246, 253, 255, 260, 270, 286; MONGITORE, *Bibliotheca cit.*, II, p. 47; SCIUTI RUSSI, *Astrea cit.*, p. 232 nt. 93.

nobile appartenente al ceto senatorio. È giudice stratigoziale nel 1629 e successivamente nel 1638, 1650, 1659 e nel 1637 è giudice dell'appellazione. Nel 1638 ascende al grado di giudice messinese presso il tribunale della Regia Gran Corte, dopo una contestazione del senato contro il tribunale del Real Patrimonio che, al posto del defunto Francesco Maria Santiglia, aveva eletto il non messinese Francesco Girgenti. Nel '47, in qualità di avvocato fiscale, viene inviato a Milazzo insieme al cavaliere Francesco Patti, con il delicato compito di sedare le intemperanze degli abitanti di S. Lucia e Pozzodigotto, che rifiutavano di pagare le gabelle su seta e farina. L'anno dopo, su istanza del senato, viene eletto mastro razionale togato. Nel '54, in quanto conte di Belviso, ascende al grado di principe dell'ordine militare della Stella. Ma la sua fortuna deve aver subito un improvviso arresto se, cinque anni più tardi, nel 1659, nominato giudice straticoziale, non prende possesso della carica perché dichiarato 'esoso' per motivi a noi ignoti<sup>130</sup>.

Meno conosciuto è Francesco Maria Macri, nobile, attivo nella corte stratigoziale nel 1618 e nel 1629 – anno in cui ottiene il titolo di Don – e giudice dell'appellazione nel 1627<sup>131</sup>.

I tre giudici, «discusso et examenato dicto negotio» insieme ad «alii doctores de collegio», accolgono la richie-

<sup>130</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 215, 253, 270, 272, 316, 327, 337, 344, 354; F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia*, I, Palermo 1924, p. 287. Nel 1632 un Francesco Marquett – con tutta probabilità non identificabile con l'omonimo giudice stratigoziale – viene eletto mastro notaro dello Studio in seguito alla morte di Vincenzo Celi (*Giuliana cit.*, reg. n° 84; v. anche D. NOVARESE, *Introduzione a I capitoli dello Studio cit.*, pp. XXXIII e XXXV).

<sup>131</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 205, 246, 253; MANGO, *Nobiliario cit.*, I, p. 406. Un Francesco Macri presente tra i sottoscrittori dell'eulogio potrebbe essergli legato da parentela.

sta del Crisafulli («collegialiter votaverunt pro») e dichiarano il controprivilegio<sup>132</sup>. Il verbale del processo si conclude con la rituale *reductio ad pristinum*, operata dagli stessi giudici di concerto con lo stratigoto, Diego Zapata de Cardines, marchese di San Floro: «... revocaverunt, et revocant, et ad pristinum statu(m) reduxerunt et reducunt et pro revocatis et ad pristinum reductis huic voverunt in iuditiis et extra semper et omni futuro tempore...»<sup>133</sup>. Il lungo elenco di sottoscrittori, a chiusura dell'eulogio, ci offre l'identità di tutti i giuristi facenti parte del collegio che ha concorso, con i giudici, alla sentenza di controprivilegio<sup>134</sup>.

La lista si apre con gli avvocati del processo, Francesco Antonio Costa e Riccardo Cirino.

Figlio di Padovano, senatore nel 1594 e nel 1598, Francesco Antonio Costa, oltre ad appartenere ad una cospicua famiglia nobile, è rinomato giurista, autore di un volume di *Consilia* (Messina 1629), di cui è famoso il ventitreesimo, in cui i diritti della città vengono difesi dagli attacchi provenienti dal parlamento e dal viceré Ossuna.

Diviene per la prima volta giudice stratigoziale nel 1609, in sostituzione di Carlo di Balsamo – anch'egli presente nel collegio –, inquisito e incarcerato dal viceré<sup>135</sup>; successivamente ricoprirà la stessa carica nel 1610, 1616, 1617, 1620, 1624, 1627, 1636 e sarà sempre investito della qualità di luogotenente dello stratigoto<sup>136</sup>. Fu due volte vicario generale del regno e si distinse anche come magistrato presso la Magna Regia Curia e il Concistoro. Morirà

<sup>132</sup> Fol. 52v.

<sup>133</sup> Fol. 53r.

<sup>134</sup> Foll. 54r-55r.

<sup>135</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 164.

<sup>136</sup> GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 168, 198, 199, 209, 243, 246, 269.

nel 1656<sup>137</sup>. Meno rinomato come uomo di dottrina, Riccardo Cirino vanta comunque l'appartenenza ad una famiglia di antichissima nobiltà, da sempre presente nel senato cittadino<sup>138</sup>, che spesso ha visto suoi membri rivestire importanti incarichi, soprattutto di natura diplomatica, ed ascendere a rilevanti ruoli di prestigio sociale, come la presenza tra i successivi sottoscrittori del 'reverendissimo' don Mario Cirino, abate del monastero di Roccamatore, sta chiaramente a dimostrare. Anche Riccardo mette a frutto la sua preparazione giuridica: lo troviamo giudice della corte stratigoziale nel 1601 e nel 1613<sup>139</sup>.

Tra gli altri membri del collegio dei dottori molti meritano più di una semplice menzione. Vanno ricordati i tre Cavatore, Bernardo, Francesco e Vincenzo, la cui famiglia di estrazione nobile si segnala per la frequente presenza all'interno dell'Ateneo<sup>140</sup>, oltre ad apparire sporadicamente anche nel senato<sup>141</sup>: in particolare Bernardo diviene giudice stratigoziale nel 1609, 1612 e 1635<sup>142</sup> ed è presente nel 1624 tra i quaranta dottori convocati dal giudice Gerolamo Donato – anch'egli tra i sottoscrittori – per la già segnalata dichiarazione di controprivilegio avverso il nuovo stratigoto de Lazan<sup>143</sup>. Infine, Francesco è giudice nel 1625 e nel 1644, anno della sua morte<sup>144</sup>.

<sup>137</sup> Note biografiche in MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, Palermo 1708 (rist. an. Bologna 1971), p. 202; GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 298.

<sup>138</sup> I Cirino, che erano già stati giurati diverse volte a partire dal sec. XV (cfr. *infra*, nt. 222), nei primi trent'anni del '600 ricoprono per ben otto volte la carica di senatore (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 141, 150, 189, 203, 210, 236, 246, 253).

<sup>139</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 140 e 188.

<sup>140</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 359.

<sup>141</sup> Un Giovanni è senatore nel 1598 (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 91).

<sup>142</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 164, 186, 263.

<sup>143</sup> Su questo episodio, v. *supra*, § 4.

<sup>144</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 244 e 287. Una piccola nota biografica in MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, p. 212.

Di Giovan Leonardo Amarelli, sottoscrittore in concorso con gli avvocati, va segnalata la rinomanza a Messina per l'insegnamento giuridico<sup>145</sup>. Proveniente da una nobile famiglia calabrese, consegue il dottorato a Napoli nel 1611<sup>146</sup>. Sarà presente, ricordato come conte palatino e lettore primario dell'Università, al collegio dottorale convocato il 15 giugno 1661 dalla corte stratigoziale in seguito al ricorso avanzato dal senato contro il viceré Ayala ed i suoi provvedimenti 'antimesinesi'<sup>147</sup>.

Anche Carlo Balsamo proviene da una nobile e notevole famiglia di senatori<sup>148</sup> e di giuristi<sup>149</sup>. Carlo è per tre volte giudice (nel 1608, 1609 e 1614), ma la seconda volta è inquisito ed arrestato dal viceré, per poi essere sostituito dal già ricordato Francesco Antonio Costa<sup>150</sup>.

Notevole la figura di Alberto Piccolo, sottoscrittore anch'egli «cum dominis advocatis»<sup>151</sup>. Nato nella città dello Stretto, dopo essersi addottorato a Padova, si trasferisce a Roma, dove intraprende una promettente carriera come ecclesiastico e patrocinatore nella curia pontificia. A causa di poco chiari problemi creatigli dal gentil sesso, deve abbandonare Roma

<sup>145</sup> Esercitò la docenza tra il 1619 ed il 1668 (ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 191). Sotto il suo magistero si addottora nel 1657 Antonio Ferrarotto (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 377).

<sup>146</sup> Una nota biografica in ARENAPRIMO, *I lettori* cit., pp. 190-194.

<sup>147</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 359.

<sup>148</sup> I Balsamo, più volte giurati già dal sec. XV (cfr. *infra*, nt. 222), nei primi trent'anni del '600 ricoprono il seggio senatorio quattro volte (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 180, 203, 210, 249).

<sup>149</sup> Ricordiamo Ottavio Balsamo, morto nel 1670 (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 469; ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 197).

<sup>150</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 164.

<sup>151</sup> Note biografiche in MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, p. 12, e GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 291. Il Mongitore ne fissa la data di morte nel giugno del 1632, il Gallo la pone nel marzo del 1634. Entrambi sono però concordi nel ricordare che l'orazione funebre fu letta da Francesco Maria Santiglia, tra i membri del collegio del 1630.

per ritornare nella città natale, dove esercita l'insegnamento in qualità di lettore di sacri canoni. Verrà investito dal senato di alcuni incarichi di carattere diplomatico presso la corte di Filippo III. Tra le sue opere si ricordano, oltre le dissertazioni *De antiquo iure Ecclesiae Siculae* (Messina 1623), il *Philacterion adversus Mamertinae immunitatis calumniatores* e l'*Apologetica expostulatio pro S.P.Q. Mamertino*, entrambe pubblicate sotto pseudonimo a Messina, nonostante la falsa intestazione veneziana; tali opere furono prima proibite e poi riabilitate dall'Inquisizione.

Se di Antonio Cafaro sappiamo solo che appartenne a famiglia di estrazione nobile e che fu giudice stratigoziale nel 1630<sup>152</sup>, qualcosa in più è possibile dire di Gerolamo Donato, la cui famiglia, anch'essa nobile<sup>153</sup>, si distinse nell'attività di rappresentanza della città<sup>154</sup> ed in quella accademica<sup>155</sup>. Fu giudice stratigoziale nel 1623, 1627, 1632 e dell'appellazione nel 1626 e 1633<sup>156</sup>. Tra il '23 ed il '24 fu protagonista, unico giudice rimasto in carica, dell'episodio del controprivilegio dichiarato contro la nomina dello strategoto de Lazan<sup>157</sup>.

Anche Francesco Maria Santiglia è personaggio di un certo rilievo. Inizierà la sua carriera come giudice dell'appellazione nel 1625, quando sostituirà Giuseppe Crisafulli, che, come si è già avuto occasione di segnalare, venne in quell'anno rimosso dal viceré<sup>158</sup>. In seguito sarà ancora giudice d'appellazione nel 1631 e giudice stratigoziale nel

<sup>152</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 254.

<sup>153</sup> Cfr. GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 25.

<sup>154</sup> Ricordiamo che proprio un Donato, Giovanni, è sindaco nell'eulogio in esame.

<sup>155</sup> Un Francesco Donato è lettore di sacra teologia nel 1626 (NOVARESE, *Note* cit., p. 74 e nt. 62).

<sup>156</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 240, 246, 256, 257.

<sup>157</sup> V. *supra*, § 4.

<sup>158</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 244-245.

1633 e 1636<sup>159</sup>. Morirà nel 1638 a Palermo, durante l'esercizio delle funzioni di giudice messinese presso il tribunale della Regia Gran Corte. Al suo posto verrà eletto un sostituto non messinese, provocando la reazione del senato perloritano e la conseguente dichiarazione di controprivilegio da parte della curia stratigoziale; la vicenda si concluderà con la nomina del già menzionato Francesco Marquett<sup>160</sup>.

Placido Brigandì, oltre ad insegnare nello Studio dal 1640 al 1642<sup>161</sup>, ricopre la carica di giudice dell'appellazione nel 1635 e quella di giudice stratigoziale nel 1640, quando viene chiamato a sostituire Giuseppe Romano, che abbiamo già incontrato come testimone, da poco deceduto<sup>162</sup>. Nient'altro sappiamo dell'altro Brigandì, Diego, che compare tra i dottori sottoscrittenti, se non il fatto di appartenere – come il congiunto – a rinomata famiglia nobile<sup>163</sup>.

Di Placido Laganà (o Laxhanà) conosciamo soltanto la provenienza da una cospicua famiglia di estrazione 'popolare', sovente impegnata nell'amministrazione della città all'interno del senato<sup>164</sup>.

Carlo Ferrarotto, che sottoscrive in concorso con gli avvocati, fa parte di una famiglia di giuristi, cui appartennero Antonio e il padre Vincenzo, attivi nella seconda metà del '500 all'interno della curia stratigoziale<sup>165</sup>. Nato a Messina nel 1596

<sup>159</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 255, 257, 269.

<sup>160</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 272.

<sup>161</sup> ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 206. Nell'anno accademico 1642-43 la sua 'condotta' venne cancellata dal senato, come risulta da una notizia contenuta nel vol. V della già citata miscellanea Ramirez (Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq.G.45, foll. 545-546).

<sup>162</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 263 e 278.

<sup>163</sup> Cfr. *infra*, nntt. 215 e 222.

<sup>164</sup> Nei primi trent'anni del '600, i Laganà sono senatori per cinque volte (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 150, 175, 206, 208, 242). V. anche *infra*, nntt. 206 e 228.

<sup>165</sup> Antonio negli anni 1562 e 1569 (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 16 e 23)

ed addottoratosi nella stessa città, anche Carlo è giudice stratigoziale, nel 1650 e nel 1661, dopo esserlo stato dell'appellazione nel 1649. Giudice della Regia Gran Corte dal 1657 al 1659, è assessore del senato messinese, sindacatore a Catania e priore del collegio dei legisti. Nel 1661 è presente, insieme all'Amarelli, nel collegio di giuristi convocato per il già accennato controprivilegio avverso l'Ayala. Muore nel 1662<sup>166</sup>.

Del nobile Giuseppe Miglio (o Lo Miglio) conosciamo, oltre alla sua attività di giudice dell'appellazione nel 1653<sup>167</sup>, anche quella di docente di diritto feudale tra il 1649 ed il 1659, anno della morte<sup>168</sup>.

Leonardo Patè è personalità assai nota nell'ambiente ecclesiastico di rito greco. Nato a Messina nel 1582, si addottora a Roma in filosofia e diritto. Destinato dal senato allo Studio in qualità di lettore di lettere greche e latine, sarà il latore della protesta, avanzata al viceré, per l'inadeguatezza dei salari percepiti dai docenti. Diverrà in seguito consultore, commissario e mastro notaro del Sant'Uffizio, consultore dell'arcivescovo, vicario generale dell'archimandrita e, dal 1646, protopapa. Muore nel 1658<sup>169</sup>.

Il Paolo Reitano (o Regitano) che troviamo tra i sottoscrittori è dubbio che possa essere identificato con il giudice della Gran Corte che risulta attivo tra il 1613 ed il '15 e con quello della corte stratigoziale del 1608 e del 1623-24, epoca a cui ne risalirebbe la morte<sup>170</sup>. Certo è che nella famiglia troviamo

e Vincenzo negli anni 1583, 1585, 1588, 1591, 1599, 1602, 1605, 1607 (ivi, pp. 48, 59, 63, 69, 137, 143, 152, 159).

<sup>166</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 335, 337, 350, 362, 380; MANGO, *Nobiliario* cit., I, p. 283.

<sup>167</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 342.

<sup>168</sup> ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 237.

<sup>169</sup> MONGITORE, *Bibliotheca* cit., II, p. 14; GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. pp. 282, 289 e 385; ARENAPRIMO, *I lettori* cit., pp. 248-252; NOVARESE, *Note* cit., p. 175.

<sup>170</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 161 e 240; MANGO, *Nobiliario* cit., II, p. 104.

diversi giudici (oltre all'omonimo, anche uno Stefano ed un Pasquale già segnalati<sup>171</sup>), nonché qualche senatore<sup>172</sup>.

Stretti vincoli con il senato dovette avere anche Giovanni Pellegrino, di antica famiglia dalle nobili origini. Figlio di Vincenzo, che fu senatore nel 1616 e nel 1633<sup>173</sup>, Giovanni fu giudice stratigoziale e poi dell'appellazione nello stesso anno, il 1648<sup>174</sup>, e potrebbe essere il nipote di quel suo omonimo che ascese al grado senatorio per tre volte, nel 1591, 1597 e 1602<sup>175</sup>.

Del giurista e canonico Salimbene Marchese – o Marchisio, come più comunemente è conosciuta la famiglia di antica estrazione nobiliare – va segnalata la presenza, insieme all'Amarelli ed al Ferrarotto, nel collegio convocato nel 1661<sup>176</sup>. Al medesimo collegio parteciperà anche Benedetto Salvago, nobile e cavaliere gerosolimitano, nel 1666 ambasciatore al pontefice per conto della città, giudice stratigoziale nello stesso anno, autore dell'*Apologia pro pietate Messanensium* (Messina 1634), dedicata al senato, scritta in risposta alle *Notitiae Siciliensium Ecclesiarum* di Rocco Pirri apparse l'anno prima<sup>177</sup>.

Carlo Musarra, dottore in teologia e diritto, anch'egli presente nel collegio del 1661, fu cappellano conventuale della

<sup>171</sup> V. *supra*, § 4.

<sup>172</sup> Sebastiano nel 1595 e Francesco nel 1628 (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 77 e 249).

<sup>173</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 195 e 256.

<sup>174</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 324 e 326.

<sup>175</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 68, 88, 141. Dal 1591 al 1630 i Pellegrino sono senatori per ben 8 volte. v. anche *infra*, nt. 222.

<sup>176</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 359. Un omonimo del '400 ricoprì le più importanti magistrature del Regno (A. ROMANO, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984, pp. 105-106; A. VÄRVARO, *Le chiavi del castello delle Gerbe*, Palermo 1984, pp. 13-14; M. BELLOMO, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", I [1990], p. 165).

<sup>177</sup> MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, p. 103; GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 201, 294-295, 359, 409. Sul Pirri, cfr. *supra*, nt. 58.

religione gerosolimitana e segretario del senato, carica che cedette nel 1673. Fu inoltre attivo in diverse accademie letterarie<sup>178</sup>.

Poco o nulla è noto degli altri sottoscrittori. Di Francesco Gallo possiamo solo segnalare l'appartenenza ad una nobile famiglia messinese<sup>179</sup>. Giovan Matteo Pisa poteva forse vantare legami di parentela col giurista Bartolomeo<sup>180</sup>. Di Vittorino Scoppa, originariamente di estrazione 'popolare', sappiamo che ottenne il titolo di barone del Campo nel 1638<sup>181</sup>. Diego Crapì (o Caprì) fu forse parente del Giovan Domenico che abbiamo visto giudice stratigoziale nel 1614 e nel 1620 e dell'altro Giovan Domenico senatore del 1632<sup>182</sup>. Domizio Lauridano (o Loredano) dovette essere legato da parentela a Pietro, giudice stratigoziale nel 1668 e 1671<sup>183</sup>, così come rapporti di consanguineità dovettero intercorrere tra i nobili Tommaso Campagna (o Compagna) e Melchiorre, giudice nel 1666, 1668, 1669 e 1670<sup>184</sup>, tra Bernardo Saija e Giorgio, giudice nel 1593, e Francesco, parimenti giudice nel 1637, 1641 e 1642<sup>185</sup>.

Nessuna notizia possediamo invece di Vincenzo Palatino, Francesco Aversa, Gaspare Galletta, Francesco Fucà e Nicolò Antonino Lamberto.

<sup>178</sup> MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, pp. 128-129, che lo vuole morto esule a Siracusa nel 1683; GALLO *Gli annali* cit., III, pp. 359, 419, 460-461, dove si sposta la data della morte al 1687. Una nota biografica anche in ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 245. Va segnalato, infine, che un Cesare Musarra, morto nel 1649, fu giurista (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 296).

<sup>179</sup> Ricordiamo il telogo Giovanni (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 104-105) e l'uomo d'arme e ambasciatore Giovan Jacopo (ivi, pp. 105 e 148). Non sappiamo invece se fu legati da vincoli di parentela con il giurista Jacopo, di origine napoletana (ivi, pp. 48 e 108; cfr. anche *supra*, nt. 90).

<sup>180</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 378.

<sup>181</sup> MANGO, *Nobiliario* cit., II, p. 158.

<sup>182</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 191, 209, 255.

<sup>183</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 411 e 417.

<sup>184</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 409, 411, 415, 416.

<sup>185</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 76, 270, 279, 282.

## 7. Gruppi dirigenti e gruppi dirigenti

Il panorama complessivo delle personalità protagoniste dell'eulogio del 1630 fornisce un'idea abbastanza precisa della fitta trama degli interessi e dei vincoli di parentela e di solidarietà di ceto sottesa all'attività della curia stratigoziale.

Pressoché tutti i personaggi descritti sono *doctores* facenti parte del collegio dei legisti e molti di essi hanno esercitato oppure eserciteranno le funzioni di giudice. I loro cognomi rivelano l'appartenenza a consorzi familiari che assai spesso hanno espresso figure di giuristi impegnati nel foro e nelle magistrature cittadine o del regno: così i Balsamo, i Brigandì, i Cavatore, i Compagna, i Crapì, i Cri-safulli, i Donato, i Ferrarotto, i Gallo, i Gregorio, i Lombardo, i Lo Miglio, i Musarra, i Pisa, i Reitano, i Saija.

Non di rado, poi, gli stessi cognomi sono quelli di famiglie di notevole peso nella vita politica messinese, tra quelli che più frequentemente troviamo nelle liste dei senatori alla guida della città tra gli ultimi anni del '500 ed i primi '600: Balsamo, Cavatore, Cirino, Costa, Gregorio, Laganà, Marquett, Pellegrino, Reitano<sup>186</sup>.

Ci troviamo di fronte a vere e proprie strategie di gruppi parentali che, attraverso la carriera giuridica oppure l'ascesa agli uffici più rappresentativi dell'amministrazione muni-

<sup>186</sup> Dal 1591 al 1630, 8 volte ricoprono il seggio senatoriale i Cirino (v. *supra*, nt. 138) ed i Pellegrino (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 68, 88, 141, 187, 195, 210, 246, 253), 5 volte i Balsamo (v. *supra*, nt. 148) e i Laganà (v. *supra*, nt. 164), 4 volte i Marquett (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 136, 144, 244, 249), 2 volte i Costa (ivi, pp. 76 e 91) e i Reitano (ivi, pp. 77 e 249), 1 volta i Cavatore (ivi, p. 91). Va ricordato che i giuristi non godevano dell'elettorato passivo, come dimostra un atto di renunzia del dottorato di legge compiuto dagli *utriusque iuris doctores* Giuseppe Hospes, Antonino Reitano e Francesco Staiti nel 1653 al fine di essere abilitati alla mastra giuratoria (Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq.G.45 [miscellanea Ramirez, vol. V], fol. 482v).

cipale, perseguono l'obiettivo del controllo dell'intera vita politica ed economica della città.

In questo senso, certe cariche amministrative, diverse da quella senatoria, potevano rappresentare un'importantissima base di lancio per le nuove figure emergenti, oltre a costituire un ricchissimo cespite finanziario. Il Peculio Frumentario, ad esempio, rappresentava una delle più cospicue fonti degli impieghi cui attendevano tutti gli esponenti delle famiglie più influenti, in funzione di quella sorta di 'rotazione' delle cariche pubbliche che veniva dettata dall'opportunità politica o dalle regole della 'vacanza', in attesa di posti di più alta responsabilità o in alternativa ad essi.

Attraverso un complesso ma efficacissimo sistema rotatorio, gli stessi personaggi sono presenti in diversi anni consecutivi nel Peculio, poi nella Tavola Pecuniaria, poi nel consiglio di Sanità, poi nel consiglio ordinario, infine nel senato<sup>187</sup>. Anche qui, tra i nomi più frequenti, troviamo quelli delle famiglie a cui appartengono anche molti dei *doctores* del collegio del '30: Balsamo<sup>188</sup>, Cafaro<sup>189</sup>, Caridi (o

<sup>187</sup> I meccanismi vengono sinteticamente descritti nel già citato scritto anonimo conservato presso la Biblioteca Regionale di Messina, Fondo nuovo, ms. n° 4, Attinenze al Senato di Messina, foll. 9v-11v (ed. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 132-134).

<sup>188</sup> Francesco è estratto dalla mastra dei giurati e votato come deputato del Peculio nel 1592; Ottavio è votato nel 1592; Pietro è votato nel 1597; Blandiano lo è nel 1593, 1595 e 1597; Filippo nel 1593 e nel 1595; Giovan Salvo viene estratto dall'elenco dei ballottanti per l'elezione dei deputati nel 1595; Giovan Domenico è gabellato nel 1600 e nel 1601 e caratario di gabelle nel 1602. I dati offerti in questa nt. ed in quelle successive (nntt. 189-221) - tratti dal ms. n° 40 della Biblioteca del Museo Regionale di Messina - mi sono stati gentilmente forniti dalla dott.ssa Carmen Salvo, che ha in corso di pubblicazione un saggio sul Peculio Frumentario messinese e che qui sentitamente ringrazio.

<sup>189</sup> Giovanni è votato nel 1593, 1595 e 1597; Paolo lo è nel 1593; Francesco è ballottante nel 1595 e votato nello stesso anno e nel 1597; Masi è ballottante nel 1598 e nel 1599.

Cariddi)<sup>190</sup>, Crisafulli<sup>191</sup>, Donato<sup>192</sup>, Gemellaro<sup>193</sup>, Lo Giudice<sup>194</sup>, Gregorio<sup>195</sup>, Lombardo<sup>196</sup>, Marchese<sup>197</sup>, Marquett<sup>198</sup>,

<sup>190</sup> Pietro è votato nel 1591; Giovan Pietro lo è nel 1592, 1593, 1595 e 1596, lo stesso risulta sottoposto a procedimento accusatorio in seguito a sindacato e quindi condannato per cinque anni consecutivi dal 1598 al 1602; Antonino e Giovan Filippo sono votati nel 1597.

<sup>191</sup> Cola Antonio è votato nel 1593 e nel 1595 e Santoro è ballottante nel 1599.

<sup>192</sup> Santoro e Michele sono votati nel 1591; Francesco lo è nel 1593 e nel 1595; il Giovanni sindaco della città e promotore dell'eulogio del 1630 risulta ballottante nel 1593 e nel 1596; Giovan Matteo e Santo sono votati nel 1593, 1595 e 1597; Ottavio lo è nel 1595; Pietro (del fu Santoro) nel 1595 e nel 1597; Giovan Giacomo viene condannato nel 1596; Vespasiano è votato nel 1597; Antonio è votato nel 1597 e ballottante nel 1601.

<sup>193</sup> Giovan Domenico è ballottante nel 1596.

<sup>194</sup> Giovan Francesco è votato nel 1592, 1594, 1597, 1598 1600 e 1601, risulta consigliere frumentario nel 1592 e viene «excusato» nel 1602; Giovan Giacomo è votato nel 1599 e ballottante nel 1596 e nel 1601.

<sup>195</sup> Pietro è consulente frumentario nel 1590 e nel 1591 ed è votato nel 1592 e nel 1593; Raineri è votato nel 1591; Francesco, giurato in berretta nel 1591, è consigliere frumentario nell'anno precedente; Cesare è votato nel 1591, 1593, 1595 e 1597, ballottante per l'elezione dei deputati nel 1596 e 1599 e caratario di gabelle nel 1600, 1601 e 1602; Bartolo e Giovan Tindaro sono votati nel 1593; Giacomo lo è nel 1593, 1595 e 1597; Paolo (ancora del fu Cola Antonio) nel 1595; Mario (del fu Cola Antonio) è ballottante per l'elezione dei deputati nel 1595 e votato nello stesso anno e nel 1597; Tommaso è votato nel 1595, 1597 1600 e 1601, giurato nel 1598, risulta debitore del Peculio nel 1599 ed è ballottante per ordine viceregio (nostante una condanna pendente) nel 1601 e nell'anno successivo; Lorenzo è votato nel 1595 e nel 1602 (anno in cui fu anche deputato in berretta), è console nel 1597 e nel 1600 e mastro di piazza nel 1601; un altro Paolo è votato nel 1593, 1595, 1597 e 1601, è giurato nel 1600, ballottante per ordine di lettere viceregio nel 1602 e nello stesso anno deputato eletto; Stefano è votato nel 1597.

<sup>196</sup> Giovan Bernardo è votato nel 1593, 1595, 1597 ed è ballottante nel 1594; Giovan Simone è ballottante nel 1596 e nel 1597.

<sup>197</sup> Giovan Pietro è votato nel 1591, 1592, 1593, 1594 e risulta consulente frumentario nel 1592; Andrea è votato nel 1595 e 1597 ed è ballottante nel 1593 e nel 1594; uno Scipione è votato nel 1595 e nel 1597.

<sup>198</sup> Tommaso è governatore della Tavola Pecuniaria in berretta nel 1591; Giuseppe è votato nel 1591, 1593, 1594, risulta consigliere frumentario e deputato in berretta nel 1591, governatore della Tavola Pecuniaria nel 1592,

Miglio (o Lo Miglio)<sup>199</sup>, Nastasi<sup>200</sup>, Salvago<sup>201</sup>, Sepulto<sup>202</sup> per i nobili; Carnazza<sup>203</sup>, Galletti (o Galletta)<sup>204</sup>, Gazara (o Gazzari)<sup>205</sup>, Laganà<sup>206</sup>, Lamberto<sup>207</sup>, Macri<sup>208</sup>, Patè<sup>209</sup>, Piccolo (o Picciolo)<sup>210</sup>, Pisa<sup>211</sup>, Reitano<sup>212</sup>, Santiglia<sup>213</sup>, Scop-

litigante con la città nel 1596, 1597, 1598, 1600, condannato nel 1601 e nel 1602, ballottante nel 1599 (anno in cui è anche giurato); Gerolamo è votato nel 1593, Giovanni lo è nel 1597; frà Francesco è ballottante nel 1600; frà Raimondo lo è nel 1601.

<sup>199</sup> Giovan Andrea è ballottante nel 1601.

<sup>200</sup> Pietro è ballottante nel 1597.

<sup>201</sup> Ludovico è votato nel 1591, 1593, 1595, 1597.

<sup>202</sup> Frà Placido è ballottante nel 1601 e 1602.

<sup>203</sup> Giuseppe viene estratto nella mastra giuratoria nel 1592 e Mario è ballottante nel 1599.

<sup>204</sup> Jacopo è ballottante nel 1593 e 1595.

<sup>205</sup> Jerusalem è ballottante nel 1593 e nel 1601 ed è votato come deputato nel 1594 e 1596.

<sup>206</sup> Jacino viene estratto dalla mastra dei giurati nel 1592, è votato ininterrottamente dal 1591 al 1601, diviene tesoriere (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602; Vincenzo (del fu Fabio) risulta magazziniere del Peculio nel 1598 ed è votato come deputato e controscrittore nel 1600, diviene librere della Tavola pecuniaria (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602.

<sup>207</sup> Giovan Domenico è votato nel 1591, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597.

<sup>208</sup> Demetrio è ballottante nel 1599.

<sup>209</sup> Leonardo è ballottante nel 1595.

<sup>210</sup> Leonardo è ballottante nel 1598.

<sup>211</sup> Filippo è votato nel 1594 e 1596 e risulta ballottante nel 1602.

<sup>212</sup> Sebastiano viene estratto dalla mastra dei giurati nel 1591; Giovan Cola è governatore della Tavola in berretta nel 1591 e nel 1592 (anno in cui è anche giurato in berretta); Ottavio (del fu Vincenzo) risulta ballottante nel 1595 ed è votato come deputato nel 1593, 1594, 1599, 1600; Gaspare e Scipione sono votati nel 1594 e 1596; Paolo (del fu Giovan Cola) lo è nel 1595; Bastiano viene condannato nel 1596, 1597, 1598, nel '97 e '98 escluso per ordine dello stratigoto, quindi riammesso tra i ballottanti per ordine del luogotenente conte di Vicari nel 1599 e 1600; un altro Paolo è governatore della Tavola Pecuniaria nel 1597; Giovan Giacomo è votato nello stesso anno.

<sup>213</sup> Francesco risulta consulente frumentario nel 1591 e nel 1592 (anno in cui è anche deputato eletto) ed è votato nel 1593, 1594, 1596 e 1598; Giovan Lorenzo è ballottante nel 1593; Giuseppe e Pietro sono votati nel 1594 e nel 1596.

pa<sup>214</sup> per i popolari; Brigandì<sup>215</sup>, Cavatore<sup>216</sup>, Cirino<sup>217</sup>, Compagna (o Campagna)<sup>218</sup>, Costa<sup>219</sup>, Pellegrino<sup>220</sup>, Roma-

<sup>214</sup> Gerolamo è votato nel 1594.

<sup>215</sup> Cola Antonio viene estratto dalla mastra giuratoria nel 1591 e votato come deputato nobile nel 1592, 1594, 1595, 1597, 1598 e 1602; Costantino è votato come deputato nobile nel 1593; Giacomo ballottante per l'elezione dei deputati nobili nel 1593; Andrea e Jacopo sono votati come controscrittori nobili nel 1593, 1595 e 1597; Giovan Domenico è ballottante popolare nel 1602.

<sup>216</sup> Giovanni giurato popolare (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1598 e 1599 (anno in cui risulta anche debitore della città), tesoriere (poi escluso per ordine del luogotenente Guglielmo Porcaro) nel 1600, condannato ed escluso nel 1601, mastro di piazza (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602; Bernardo è ballottante nobile nel 1599; Francesco è anch'egli ballottante nobile nel 1600.

<sup>217</sup> Baldassarre è votato come deputato nobile nel 1591 e poi ininterrottamente dal 1595 al 1602; Marcello, barone di San Basilio, è votato come deputato nobile nel 1595, 1596, 1597, 1598 e 1599, nel 1595 risulta deputato in berretta e nel 1599 deputato eletto; Giovan Luca è ballottante popolare nel 1596; mastro Riccardo è ballottante nobile nel 1602.

<sup>218</sup> Filippo è votato tra i nobili nel 1591, 1593, 1595 e 1597; Giovan Luigi viene estratto come votante dall'elenco dei ballottanti per l'elezione dei deputati nobili nel 1595 ed è a sua volta votato nel 1593, 1595 e 1597; Giovan Battista (del fu Antonino), Scipione e Vespasiano sono votati come nobili nel 1593, 1595 e 1597; Vincenzo risulta ballottante per l'elezione dei deputati nobili nel 1593 e poi è votato nello stesso anno, nel 1595 e 1597; Francesco (figlio di Filippo) è votato come nobile nel 1595 e 1597; Melchiorre (del fu Gerolamo) è ballottante per l'elezione del controscrittore popolare del Peculio nel 1598.

<sup>219</sup> Francesco è votato tra i popolari nel 1594 e risulta ballottante nel 1601; Paduano è console delle arti in seggia nel 1596, governatore della Tavola Pecuniaria (poi escluso per ordine dello stratigoto in qualità di delegato regio) nel 1597, giurato (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1598; Francesco Antonio è ballottante per i nobili nel 1597; Antonino (del fu Vincenzo) è votato come deputato popolare nel 1598, 1600 e 1602.

<sup>220</sup> Giovanni Pellegrino, giurato popolare nel 1591, è consulente frumentario nel 1592 e votato nel 1594, 1595, 1596, 1598, 1600; Colantonio (jr.) risulta consulente frumentario popolare nel 1591 ed è votato nel 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601 e 1602; un altro Colantonio (senior) è anch'egli consulente frumentario popolare nel 1591, votato nel 1591, 1594, 1599 e ballottante nel 1593 (forse lo stesso Colantonio, del fu Giovan Francesco, ballottante popolare nel 1601); Giuseppe è votato come deputato popolare nel 1592; Giovan Francesco è consulente frumentario popolare nel 1592, votato nel 1593, 1594, 1597, litigante nel 1596 e mastro di piazza



no<sup>221</sup> sia per i nobili che per i popolari. Quel che colpisce è la ricorrenza di alcune famiglie. In particolare, i Balsamo, i Brigandì, i Cirino, i Compagna, i Donato, i Gregorio, i Marchese, i Pellegrino, i Romano sono i medesimi nomi che incontriamo nelle liste dei giurati di Quattro e Cinquecento<sup>222</sup>, e così pure gli Alifia, gli Ansalone, gli Arduino (o

popolare (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1598; Andrea e frà Vincenzo sono ballottanti per i nobili nel 1593; Cesare è votato come deputato nobile nel 1593, 1595, 1597, 1599, 1601; Giovanni giurato popolare (poi escluso per ordine del regio delegato) nel 1597, condannato ed escluso per ordine del regio luogotenente Guglielmo Porcaro nel 1600, ancora giurato popolare (nuovamente escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602; Placido e Vincenzo (entrambi del fu Giovan Francesco) sono rispettivamente tesoriere popolare e giurato popolare nel 1616.

<sup>221</sup> Dei Romano, Giovan Guglielmo è votato come deputato nobile nel 1591, 1592, 1593, 1394, 1595 ed estratto dalla mastra dei giurati nel 1592; Antonino è votato come deputato nobile nel 1593, 1595, 1597; Giovan Domenico è ballottante popolare nel 1601; Paolo è ballottante nobile nel 1601; Carlo è inquisito nel 1616.

<sup>222</sup> I Balsamo sono giurati 9 volte tra il 1414 ed il 1430 ed altrettante tra il 1475 ed il 1512 (GALLO, *Gli annali* cit., II, pp. 290, 292, 299, 301, 302, 384, 408, 416, 417, 419, 425, 429, 430); i Brigandì 2 volte tra il 1512 ed il 1517 (ivi, pp. 430 e 467); i Cirino 3 volte tra il 1426 ed il 1428 (ivi, pp. 301 e 302); i Compagna 4 volte tra il 1413 ed il 1433 e 12 tra il 1472 ed il 1508 (ivi, pp. 290, 292, 304, 379, 405, 406, 416, 417, 419, 425); i Donato 2 volte tra il 1413 ed il 1416 (ivi, p. 290); i Gregorio 3 volte tra il 1406 ed il 1421 e 6 volte tra il 1478 ed il 1517 (ivi, 270, 302, 385, 401, 406, 429, 432, 467); i Marchese 2 volte nel 1508 (ivi, p. 425); i Pellegrino una volta nel 1514 (ivi, p. 433); i Romano 2 volte tra il 1416 ed il 1422 e 12 tra il 1471 ed il 1516 (ivi, pp. 290, 298, 378, 383, 384, 406, 416, 419, 430, 432, 457). Nella stessa epoca, i Balsamo risultano essere titolari dei feudi di Vigna di lu Re, Fiumefreddo, Massaria e Limina (G.B. BARBERI, *Capibrevi*, a c. di G. Silvestri, I, Palermo 1879, pp. 197-199, e II, Palermo 1886, pp. 172, 253-254; SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., IV, Palermo 1926, p. 323); i Cirino quelli di Melelao o La Favara, Lando e San Basilio (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, pp. 202-204; II, pp. 91-93); i Compagna detengono, a titolo di diritto feudale, la rendita di due onze sulla Secrezia di Messina ed il feudo del Fondaco del Re (MANGO, *Nobiliario* cit., I, pp. 172-173 e 229-230); i Gregorio possiedono i feudi di Gallici e di Vigliatore, oltre a godere di venti onze sulla Secrezia di Messina, della gabella della statera e delle pianche nella Giudecca della stessa città (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, p. 103; II, 85, 210-211, 287); i Marchese hanno i feudi di

Alduino), i Bonfiglio, i Bonifacio, i Campolo, i Crisafi, i Faraone, i Gioieni, i Giordano, i Di Giovanni, i Gotho, i Marino, i Marullo, i Moleti, i Pancaldo, i Patti, i Pesce, i Porzio (o Porco), i Saccano, gli Spadafora, gli Stagno, gli Staiti, dominano il senato non solo negli anni a cavallo tra Cinque e Seicento, ma anche nei due secoli precedenti<sup>223</sup>.

Cattafi, Aptilia e Guidomandri, la foresta di Troina, S. Giorgio, Grassetta e Porta di Troina, Castelluccio e Churca, Nissoria, Modalo di la Campana, Rapsi e Galteri, Bonalbergo, Belliscona, Graneri, Squittino, Scaletta, oltre alla pianca di Messina e cinquanta onze di rendita su Floresta (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, 23-24, 97-99, 249-250, 392-395, e II, 23-24, 30-31, 52-53, 188-191, 292; SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., I, p. 247; II, Palermo 1924, p. 377; IV, p. 211; VII, Palermo 1931, p. 311, VIII, Palermo 1933, p. 14); i Pellegrino, già nel sec. XIV, i feudi Beniaradi, Zaccuni e Giardino di lo Re (BARBERI, *Capibrevi* cit., III, Palermo 1888, pp. 424, 436, 448); i Romano, quelli di S. Teodoro, Cesarò, La Salina o Lu Pantano Ruecti, Modalo di La Campana, diversi feudi in Val di Mazara, Cattafi, Manchina, Fiumedinisi, oltre a vantare la gabella del biscotto di Palermo, le pianche nella Giudecca di Messina, venti onze sulla Secrezia messinese, la gabella della bilancia sempre di Messina, la castellania di S. Alessio, il ponte nella marina di Messina, il diritto di pontaggio su Termini, la gabella della statera di Messina (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, pp. 25, 157, 250, 441-442; II, 36, 77-78, 88-90, 212, 241-242, 288-289, 351-353, 362, 374; III, pp. 133-136, 173, 174, 336-338, 503; SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., p. 275).

<sup>223</sup> Gli Alifia sono giurati una volta nel 1488 (GALLO, *Gli annali* cit., II, p. 406); gli Ansalone una volta nel 1472 (ivi, p. 379); gli Arduino una volta nel 1428 (ivi, p. 302); i Bonfiglio 9 volte tra il 1413 ed il 1434 e 24 volte tra il 1471 ed il 1511 (ivi, pp. 290, 292, 298, 301, 303, 306, 378, 379, 383, 384, 385, 401, 406, 416, 417, 419, 423, 424, 429); i Bonifacio una volta nel 1418 (ivi, p. 242); i Campolo 2 volte tra il 1427 ed il 1435 e 7 volte tra il 1484 ed il 1514 (ivi, pp. 301, 309, 406, 408, 419, 423, 424, 425, 430); i Crisafi 4 volte tra il 1423 ed il 1434 e 9 volte tra il 1474 ed il 1512 (ivi, pp. 299, 302, 303, 306, 383, 384, 385, 401, 406, 408, 417, 429, 430); i Faraone 2 volte nel 1413 e 1414 e 5 volte tra il 1475 ed il 1516 (ivi, pp. 290, 384, 406, 416, 429, 457); i Gioieni una volta nel 1489 (ivi, p. 406); i Di Giovanni 8 volte tra il 1417 ed il 1435 e 4 volte tra il 1474 ed il 1514 (ivi, pp. 292, 297, 301, 302, 309, 383, 384, 430, 433); i Gotho 2 volte tra il 1432 ed il 1434 ed altre 2 volte nel 1478 e '79 (ivi, pp. 303, 306, 385, 401); i Marullo 7 volte tra il 1471 ed il 1516 (ivi, pp. 378, 385, 401, 416, 425, 430, 457); i Moleti 5 volte tra il 1414 ed il 1434 e altrettante tra il 1475 ed il 1498 (ivi, pp. 290, 301, 302, 306, 384, 406, 416, 417); i Pancaldo una volta nel 1433 ed un'altra nel 1594 (ivi, pp. 304,

Sono famiglie, inoltre, di antica matrice nobiliare che sin dall'epoca dei primi Aragonesi non solo si sono succedute nelle principali cariche cittadine, ecclesiastiche e regie, ma hanno trovato nell'investitura feudale il punto di forza per il successo economico e per l'identità sociale<sup>224</sup>.

In altre parole, ci troviamo di fronte ad un ceto dirigente che in buona sostanza si è mantenuto identico a se stesso nel corso degli ultimi duecentocinquanta'anni, a parte il 'rinnovamento', avvenuto nel corso del sec. XVI, a causa della riserva dei posti ai 'popolari', che non ha impedito la continuità dei metodi di gestione della cosa pubblica. Il

---

405); i Patti 5 volte tra il 1414 ed il 1435 ed altrettante tra il 1475 ed il 1510 (ivi, pp. 290, 301, 302, 309, 384, 406, 408, 416, 429); i Porco 9 volte tra il 1406 ed il 1430 (ivi, pp. 270, 292, 297, 298, 299, 301, 302); i Saccano 4 volte tra il 1474 ed il 1513 (ivi, pp. 383, 384, 406, 432); gli Spadafora una volta nel 1433 e 6 volte tra il 1483 ed il 1517 (ivi, pp. 304, 405, 406, 416, 429, 433, 467); gli Stagno 6 volte tra il 1472 ed il 1513 (ivi, pp. 379, 408, 416, 417, 432); gli Staiti 7 volte tra il 1413 ed il 1434 e 5 volte tra il 1472 ed il 1499 (ivi, pp. 290, 297, 301, 303, 306, 379, 384, 406, 417). Per quanto riguarda invece i tempi più vicini all'epoca di nostro interesse, possiamo segnalare che dal 1591 al 1630 i Marullo ricoprono il seggio senatorio per ben 14 volte, i Porzio 8 volte, i Faraone, i Saccano e gli Spadafora 7 volte, gli Ansalone 6 volte, i Campolo, i Di Giovanni, i Patti e gli Stagno 5 volte, i Bonfiglio, i Gioieni, i Gotho e i Pesce 4 volte, gli Alifia, i Marino, i Pancaldo e gli Staiti 3 volte, i Crisafi e i Moleti 2 volte, gli Arduino, i Bonifacio e i Giordano 1 volta (cfr. GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 514-515).

<sup>224</sup> Una puntuale ricostruzione dell'estrazione sociale e dei *cursus honorum* delle più notevoli famiglie messinesi, in un'ottica decisamente innovativa, che ribalta la tradizionale ricostruzione della storiografia che faceva risalire già al Trecento l'affermazione di un 'patriziato urbano' sostanzialmente contrapposto alla nobiltà di matrice feudale, è contenuta in SALVO, *Il Consolato del mare* cit., pp. 187 ss.; analoghe ma più articolate analisi in Id., *Ceti sociali e gestione del potere nel Regnum Siciliae: l'élite urbana a Messina tra Medioevo ed Età moderna (1392-1516)*, tesi di dottorato di ricerca, Univ. di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di dottorato in Storia (Storia moderna), a.a. 1988-1991. Si tratta di indagini che prendono lo spunto – come viene esplicitamente dichiarato – da alcune prime idee proposte da M. BELLOMO, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 2 (1991), pp. 155 ss.

gruppo dirigente che così si è formato ha condiviso le aspirazioni, gli obiettivi politici e soprattutto la cultura di governo delle grandi aristocrazie siciliane. Certo, la specificità del caso messinese è quella di una città in cui l'attività della mercatura veniva esercitata tra Quattro e Cinquecento in misura considerevole da famiglie feudali – come gli Alifia, gli Ansalone, i Balsamo, i Bonfiglio, i Crisafi, i Faraone, i Gregorio, i Marulla, i Porco, gli Spadafora, gli Stagno<sup>225</sup> –, senza che ciò modificasse mentalità e comportamenti.

Tale specificità si rispecchiò anche sulla dialettica politica cittadina che vedeva tradizionalmente opposti i due schieramenti – *nobiles* e *populares* – a cui, almeno sino alla prima metà del sec. XVI, corrispondevano gruppi sociali abbastanza differenziati<sup>226</sup>. Ma, specialmente dopo il 1516, quando si raggiunse un equilibrio di forze all'interno del collegio di governo (quattro senatori nobili e due cittadini) rimasto inalterato sino al 1672<sup>227</sup>, la nobiltà urbana seppe conservare le leve del comando anche attraverso l'accordo con gruppi familiari di estrazione non aristocratica o di più recente blasone, come gli Arena, i Celi, i Laganà, i Reitano<sup>228</sup>. Comunque, l'ingresso al governo degli *homines novi* non

---

<sup>225</sup> Cfr. SALVO, *Il Consolato* cit., p. 215 nt. 152.

<sup>226</sup> RUGOLO, *Ceti sociali* cit., pp. 71 ss. Cfr. *supra*, nt. 52.

<sup>227</sup> Salvo una breve parentesi (1450-1456) in cui la giurazia risultò composta di tre elementi nobili e di tre popolari, l'aristocrazia aveva goduto del monopolio dei seggi all'interno del collegio. Nel 1516 una 'concordia' tra le due opposte fazioni attribuisce quattro posti ai nobili e due ai popolari, ripartizione superata solo nel 1672, quando si ritornerà al criterio della parità. Sulle principali tappe della dialettica nobili-popolari ed i conseguenti accordi di spartizione delle cariche pubbliche dal 1450 al 1516, v. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 21-41.

<sup>228</sup> Tra il 1591 ed il 1630 gli Arena ricoprono il seggio senatorio 6 volte (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 140, 150, 160, 180, 239, 245), 5 volte i Celi (ivi, pp. 141, 189, 199, 210, 244) e i Laganà (v. *supra*, nt. 138), i Reitano 2 volte (v. *supra*, nt. 186). Un Antonio Reitano viene investito nel 1641 del feudo di Gallo-doro, in Val Demone (SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., III, Palermo 1925, p. 117).

incise in maniera significativa sulle scelte di fondo della classe dirigente messinese, sia perché le famiglie cooptate si trovarono a condividere gli interessi politici ed economici dell'aristocrazia, tendendo ad assumerne anche l'identità sociale attraverso l'acquisizione dei titoli nobiliari<sup>229</sup>, sia perché, almeno a partire dal primo Seicento, la distinzione tra *nobiles* e *populares* non rimandò più ad un discrimine di carattere sociale, ma corrispose a consorzi parentali divisi da differenti interessi economici e di supremazia politica interna di natura contingente. Il senato rappresentava ormai l'interezza dell'*élite* egemone a Messina; un'*élite* la cui dialettica interna assumeva la forma della contrapposizione in 'partiti' svuotati da tempo di una definita o definibile connotazione sociale<sup>230</sup>.

Soltanto in questo contesto possiamo adeguatamente comprendere il reale significato dei molteplici piani di iniziativa politica rappresentati dall'eccezione di controprivilegio. Sul piano esterno, quello di scontro con la Monarchia, più spesso con l'autorità vicereale e con gli altri organi di governo con sede a Palermo, il ricorso alla corte stragoziale – come del resto la concessione a titolo oneroso di quei privilegi di cui poi si chiedeva la tutela in sede giudiziaria – evidenziava un forte momento di coesione all'interno della città in un'ottica di municipalismo esasperato, spesso descritto dalle fonti ufficiali con toni decisamente propagandistici, in cui si manifestavano le caratteristiche salienti delle linee politiche perseguite: lotta con-

<sup>229</sup> La nobiltà messinese tenterà di controllare l'acquisizione dei titoli: nel 1604 attribuendo ai quattro senatori il compito di controllare la legittimità dei titoli stessi; nel 1618, richiedendo un'autorizzazione senatoria *ad hoc* per l'accesso alla mastra nobiliare (Giuliana cit., reg. nn. 562 e 572; TAVILLA, *Giurati* cit., p. 62).

<sup>230</sup> TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 62-63.

tro qualsiasi piano di riorganizzazione amministrativa proveniente dal governo centrale, conquista di immunità fiscali che consentissero ampie zone franche di gestione delle risorse, moltiplicazione delle fonti parassitarie di rendita: vale a dire i medesimi obiettivi di quel particolarismo che l'aristocrazia messinese, al governo della città, perseguiva sin dal sec. XV.

Sul piano interno, la dialettica politica assumeva sovente i toni drammatici dello scontro tra consorzi familiari, talvolta camuffati nelle fazioni dei nobili e dei cittadini. La lotta qui era senza esclusione di colpi: la posta in gioco consisteva nel controllo delle risorse economiche della città e di quella pletorica burocrazia interna che assicurava vantaggi clientelari e politici. Ma oggetto del contendere erano anche obiettivi più tradizionali per l'aristocrazia, quelli relativi al controllo dei numerosi feudi del distretto messinese, a cui la classe dirigente cittadina era ancora profondamente legata e che rappresentavano, insieme alle attività speculative *intra moenia*, una cospicua fonte di reddito ed un efficace mezzo per la 'lottizzazione' del territorio.

Anche in questo caso il controprivilegio dichiarato dai giudici stragoziali assumeva una funzione di estrema rilevanza. Tali ricorsi miravano a colpire alcune delle stesse famiglie che, con alterne fortune, si avvicendavano nel senato alla guida della città. Pensiamo ai Marino, baroni di Gualtieri, contro cui fu eccepito controprivilegio nel 1610<sup>231</sup>, ma che seppero ristabilire le sorti dello scontro a loro favore, ascendendo al seggio senatorio per ben tre volte negli anni '20 del Seicento<sup>232</sup>.

<sup>231</sup> V. *supra*, § 5.

<sup>232</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 242, 245, 250.

Altro gruppo vincente fu quello degli Spadafora, già presenti in senato sei volte tra il 1483 ed il 1517<sup>233</sup> ed ancora per ben dieci volte tra il 1557 ed il 1583<sup>234</sup> ed altre sette tra il 1605 ed il 1626<sup>235</sup>, nonostante il conflitto che lo oppose alla città nel 1544-45 prima e poi nel 1603<sup>236</sup>.

Più contrastate furono le vicende di Visconte Rizzo, che, dopo lo scontro con il senato e la corte stratigoziale tra il 1584 ed il 1589<sup>237</sup>, diventò senatore nel 1587 e nel 1592<sup>238</sup>.

Meno abili, probabilmente, furono i Marchese, feudatari della Scaletta, che non riuscirono più a rientrare nell'organo collegiale cittadino già dalla seconda metà del sec. XVI. Per questo gruppo familiare è però possibile pensare anche ad una sorta di autoesclusione dalla lotta di potere interna alla città, che lo porterebbe a caratterizzare la sua mentalità in senso decisamente 'agrario' e pertanto a differenziarsi notevolmente dai 'feudatari mercanti'. Questi ultimi, probabilmente sentitisi minacciati nella propria logica di dominio, sottopongono i Marchese, attraverso i ricorsi alla curia stratigoziale, a ripetuti attacchi al feudo di Scaletta e Giampileri negli anni 1619-1620<sup>239</sup>.

Un ulteriore ed assai significativo caso è quello del feudo di Monforte<sup>240</sup>. Nel 1540 Isolda e Baldassarre Saccano, madre e figlio, lo acquistarono da Federico e Guglielmo Moncada, padre e figlio. I Saccano erano un potente gruppo familiare presente in senato già quattro volte tra il 1474 ed il 1517<sup>241</sup> ed

<sup>233</sup> GALLO, *Gli annali* cit., II, pp. 405, 406, 416, 419 433, 467.

<sup>234</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 10, 12, 15, 16, 21, 33, 34, 37, 47.

<sup>235</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 150, 160, 167, 192, 195, 236, 245.

<sup>236</sup> V. *supra*, § 5.

<sup>237</sup> V. *supra*, § 5.

<sup>238</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 60 e 73.

<sup>239</sup> V. *supra*, § 5.

<sup>240</sup> SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., V, Palermo 1927, pp. 143-144 in nota.

<sup>241</sup> GALLO, *Gli annali* cit., II, pp. 383, 384, 406, 432.

ancora tredici volte tra il 1561 ed il 1609<sup>242</sup>. Ma nel 1596, in virtù di una sentenza della Regia Gran Corte contro Giacomo Maria Saccano, la baronia venne ricomprata dai Moncada. Ed è proprio tra la fine del sec. XVI e gli inizi del successivo che si registrarono i primi attacchi giurisdizionali; l'eulogio del 1605 contro i titolari del feudo di Monforte vale a testimoniare l'asprezza del contrasto<sup>243</sup>. Tuttavia, i due gruppi familiari da lì a poco dovettero trovare un punto di convergenza, che si concretizzò in un accordo 'matrimoniale': nel 1628 un privilegio sovrano investì del titolo di principe Giuseppe Moncada e Saccano, figlio di Pietro Moncada e di Vittoria Saccano, erede di quel Giacomo Maria che si era visto togliere il feudo nel 1596. Sono le tracce di una contesa che esprimeva perfettamente la logica di gestione del potere di stampo aristocratico, caratterizzata, oltre che da un'accorta strategia matrimoniale, anche da un'utilizzazione 'privata' delle cariche pubbliche, considerate come parte integrante del patrimonio personale e familiare, attraverso cui conseguire supremazia politica ed economica.

I personaggi del mondo della cultura giuridica espressi dall'ambiente accademico messinese o dalla più circoscritta cerchia della curia stratigoziale rappresentano pienamente questo variegato scenario di aspirazioni e di interessi. Essi stessi, assai sovente di estrazione nobiliare<sup>244</sup>, dettero un contributo decisivo all'affermazione di

<sup>242</sup> GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 15, 25, 37, 45, 59, 67, 68, 76, 88, 141, 148, 162.

<sup>243</sup> V. *supra*, § 5.

<sup>244</sup> Tra quelli presenti nell'eulogio del 1630 segnaliamo Carlo Balsamo, Diego e Placido Brigandì, Antonio Cafaro, Tommaso Campagna, Mario Cariddi, Bernardo, Francesco e Vincenzo Cavatore, Riccardo Cirino, Francesco Antonio Costa, Giuseppe Crisafulli, Gerolamo Donato, Giovan Domenico Gemellaro, Fabrizio Lo Giudice, Matteo Gregorio, Simone e Tommaso

quella cultura del potere che proveniva proprio dalle famiglie di appartenenza, le quali, ormai da tempo, avevano considerato la specializzazione giuridica come supporto 'tecnico' indispensabile a una lotta politica a tutto campo e come possibilità di controllo immediato di cariche pubbliche da gestire secondo un'ottica privatistica<sup>245</sup>; senza però riuscire ad inserire questa visione della gestione della cosa pubblica in un contesto politico di ampia portata, aprendo le porte a quell'irreversibile processo di isolamento che sfocerà nel traumatico distacco del 1674.

---

Lombardo, Salimbene Marchese, Francesco Marquett, Giuseppe Miglio, Giovan Battista Nastasi, Giovanni Pellegrino, Giuseppe Romano, Benedetto Salvago, Antonio Maria Sepulto.

<sup>245</sup> È quanto già rilevato, per il '400, da BELLOMO, *Cultura giuridica* cit., pp. 163 ss.